

IUS
ECCLESIAE

«Ius Ecclesiae» è la Rivista della Facoltà di Diritto Canonico
della Pontificia Università della Santa Croce.

*

Direttore (Editor): Eduardo Baura

Comitato editoriale (Editorial Board): Davide Cito, Carlos J. Errázuriz M., Pablo Gefaell,
Joaquin Llobell, Thierry Sol (Segretario).

Comitato scientifico (Advisory Board): Jesús Miñambres (Decano della Facoltà di Diritto Canonico della Pontificia Università della Santa Croce), Nicolás Álvarez de las Asturias (Università “San Dámaso”, Madrid), Juan Ignacio Arrieta (Segretario del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi), Geraldina Boni (Università di Bologna), Vincenzo Buonomo (Pontificia Università Lateranense), Louis-Léon Christians (Università Cattolica di Louvain-la-Neuve), Orazio Condorelli (Università di Catania), Giuseppe Dalla Torre (Libera Università Maria Ss.ma Assunta di Roma), Gaetano Lo Castro (Emerito all’Università La Sapienza di Roma), Luis Navarro (Pontificia Università della Santa Croce), Jorge Otaduy (Università di Navarra), Francisca Pérez-Madrid (Università Centrale di Barcellona), Helmuth Pree (Università di Monaco di Baviera), Carlos Salinas (Università Cattolica di Valparaiso, Cile), Beatrice Serra (Università La Sapienza di Roma), Ilaria Zuanazzi (Università di Torino).

Indexes and Databases: ATLA Catholic Periodical and Literature Index® (CPLI®); «Ius Ecclesiae» is indexed in Canon Law Abstracts (<http://abstracts.clsghi.org/index.html>); Dialnet. Universidad de la Rioja: <http://dialnet.unirioja.es/>; Gruppo Italiano Docenti Diritto Canonico. Bibliografia canonistica: <http://www.giddc.org/bibliokeyword.asp>; Instituto Martín de Azpilcueta dell’Universidad de Navarra: <http://www.unav.es/ima/basesdatos/studia.html>; Osservatorio delle libertà e istituzioni religiose (OLIR): www.olir.it/.

Vedi alla fine della Rivista le Indicazioni per i collaboratori.

*

Via dei Farnesi 82, I 00186 Roma,
tel. +39 06 68164500, fax +39 06 68164600, iusecc@pusc.it

*

Autorizzazione del Tribunale di Pisa n. 29 del 3 luglio 2007.

ISSN 1120-6462

ISSN ELETTRONICO 1972-5671

Rivista associata all’Unione Stampa Periodica Italiana.



*

Le opinioni espresse negli articoli pubblicati in questa rivista rispecchiano unicamente
il pensiero degli autori.

IUS ECCLESIAE

RIVISTA INTERNAZIONALE
DI DIRITTO CANONICO

VOL. XXXI · N. 1 · 2019

PONTIFICIA UNIVERSITÀ DELLA SANTA CROCE

FABRIZIO SERRA EDITORE

PISA · ROMA

Rivista semestrale

★

Amministrazione e abbonamenti

FABRIZIO SERRA EDITORE S.r.l.

Casella postale n. 1, Succursale n. 8, I 56123 Pisa, fse@libraweb.net

Uffici di Pisa: Via Santa Bibbiana 28, I 56127 Pisa,
tel. +39 050 542332, fax +39 050 574888, fse@libraweb.net

Uffici di Roma: Via Carlo Emanuele I 48, I 00185 Roma,
tel. +39 06 70493456, fax +39 06 70476605, fse.roma@libraweb.net

★

I prezzi ufficiali di abbonamento cartaceo e/o *Online* sono consultabili
presso il sito Internet della casa editrice www.libraweb.net

*Print and/or Online official subscription rates are available
at Publisher's web-site www.libraweb.net.*

I pagamenti possono essere effettuati tramite versamento su c.c.p. n. 17154550
o tramite carta di credito (*American Express, Visa, Eurocard, Mastercard*).

★

A norma del codice civile italiano, è vietata la riproduzione, totale o parziale
(compresi estratti, ecc.), di questa pubblicazione in qualsiasi forma e versione
(comprese bozze, ecc.), originale o derivata, e con qualsiasi mezzo a stampa o internet
(compresi siti web personali e istituzionali, academia.edu, ecc.), elettronico, digitale,
meccanico, per mezzo di fotocopie, pdf, microfilm, film, scanner o altro,
senza il permesso scritto della casa editrice.

*Under Italian civil law this publication cannot be reproduced, wholly or in part
(included offprints, etc.), in any form (included proofs, etc.), original or derived, or by any means:
print, internet (included personal and institutional web sites, academia.edu, etc.), electronic,
digital, mechanical, including photocopy, pdf, microfilm, film, scanner or any other medium,
without permission in writing from the publisher.*

Proprietà riservata · All rights reserved

© Copyright 2019 by *Fabrizio Serra editore*, Pisa · Roma.

Fabrizio Serra editore incorporates the Imprints *Accademia editoriale*,
Edizioni dell'Ateneo, *Fabrizio Serra editore*, *Giardini editori e stampatori* in Pisa,
Gruppo editoriale internazionale and *Istituti editoriali e poligrafici internazionali*.

★

www.libraweb.net

Stampato in Italia · Printed in Italy

SOMMARIO

IN MEMORIAM, <i>Carlo Gullo</i>	13
IN MEMORIAM, <i>Ernest Caparros</i>	15

DOTTRINA

EDUARDO BAURA, <i>Il rapporto tra diritto e norma. Considerazioni alla luce delle proposte di Michel Villey, Sergio Cotta e Javier Hervada</i>	17
MASSIMO DEL POZZO, <i>L'applicazione del concetto di diritto alla dimensione giuridica nella Chiesa</i>	41
MARÍA FERNÁNDEZ-ARROJO, <i>La inmatriculación de los bienes inmuebles de la Iglesia católica en el Derecho español. Reflexiones desde la jurisprudencia reciente</i>	65
LUCA MARABESE, <i>Le potenziali sfide all'immunità del Romano Pontefice: una riflessione a partire dai delitti di abuso sessuale di minori da parte di chierici</i>	95
CARLOS MARTÍNEZ DE AGUIRRE, <i>El Derecho de familia en el mundo occidental: perspectiva y prospectiva</i>	117
JESÚS MIÑAMBRES, <i>Rilevanza canonica dell'accountability degli amministratori di beni ecclesiastici</i>	135
ANTONIO S. SÁNCHEZ-GIL, <i>La communicatio in sacramentis e le coppie miste cattolico-riformate</i>	151
THIERRY SOL, <i>Nisi deprehendatur a fide devius: l'immunité du Pape de Gratien à Huguccio</i>	177

GIURISPRUDENZA

TRIBUNALE APOSTOLICO DELLA ROTA ROMANA – <i>Reg. Parisien. seu Sancti Dionysii in Francia</i> – Nullità del matrimonio – Incapacità – Immaturità psico-affettiva – Sentenza definitiva – 19 luglio 2016 (147/2016) – Maurice Monier, <i>Ponente</i> . Con un commento di ÁLVARO GONZÁLEZ ALONSO, <i>Immaturità psico-affettiva e incapacità per il matrimonio (can. 1095)</i>	205
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE - PRIMA SEZIONE CIVILE - 4 giugno 2018, n. 14247 (ud. 21 marzo 2018, pres. Schirò, rel./est. Campese). Con un commento di ALESSANDRO ROSARIO RIZZA, <i>Parrocchia e soggettività giuridica nell'ordinamento italiano</i>	245

NOTE E COMMENTI

JUAN IGNACIO ARRIETA, <i>Sinodalità e Sinodo dei Vescovi</i>	275
CARLOS JOSÉ ERRÁZURIZ M., <i>Reflexiones sobre la unidad esencial entre el carisma del Opus Dei y su dimensión institucional constitutiva</i>	289
GRZEGORZ RURANSKI, <i>L'istruzione COR ORANS: l'attuazione della riforma della vita contemplativa femminile</i>	303

RASSEGNA DI BIBLIOGRAFIA

Nota bibliografica

GIUSEPPE DALLA TORRE, <i>Ancora sui rapporti tra Chiesa e comunità politica. Considerazioni attorno ad una recente pubblicazione</i>	315
--	-----

Recensioni

Quaestiones selectae de re matrimoniali ac processuali, a cura dell'Arcisodalizio della Curia Romana (Giovanni Parise)	327
Discernimento vocazionale e idoneità al presbiterato nella tradizione canonica latina, a cura di Nicolás Álvarez de las Asturias, Giuliano Brugnotta, Simona Paolini (Massimo del Pozzo)	332
SANTIAGO CAÑAMARES ARRIBAS, <i>Igualdad religiosa en las relaciones laborales</i> (Montserrat Gas-Aixendri)	336
Nuevos desafíos del Derecho Canónico a cien años de la primera codificación (1917-2017), ed. Montserrat Gas-Aixendri (Inés Lloréns)	340
KARL LEHMANN, <i>Tolleranza e libertà religiosa. Storia e presente in Europa</i> (Matej Pavlič)	342
MARILENA MONTANARI, <i>Il Programma di Stazione Spaziale Internazionale e la sua regolamentazione tra prospettive de iure condendo e de iure condito. Il caso del "fine vita"</i> (Fernando Chica Arellano)	344
Alberici Gentilis. <i>De Papatu Romano Antichristo, recognovit e Codice autographo bodleiano D'Orville 607</i> , a cura di Giovanni Minnucci (Bruno Esposito)	350
FRANCESCO SALVATORE REA, <i>Delibazione di sentenze ecclesiastiche e riforma dei processi canonici di nullità matrimoniale. Dinamiche interne e proiezioni esterne del "Mitis iudex Dominus Iesus" alla luce del "giusto processo"</i> (Adriana Neri)	351
CLAUDIO SARTEA, <i>Diritti umani. Un'introduzione critica</i> (Augustin Shako Yodi)	356
PEDRO-JUAN VILADRICH, <i>Il consenso matrimoniale</i> (Giovanni Parise)	360
JOHN WITTE JR., <i>Monogamia e poligamia nella tradizione giuridica occidentale</i> (Francesco Catozzella)	362

SOMMARIO

DOCUMENTI

FRANCESCO, *Costituzione apostolica Episcopalis communio sul Sinodo
dei Vescovi*

365

Recensioni

Quaestiones selectae de re matrimoniali ac processuali, a cura dell'Arcisodalizio della Curia Romana, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 2018, pp. 512.

L'IMPONENTE volume, appartenente alla collana *Annales* dei prestigiosi tipi della Libreria Editrice Vaticana, raccoglie sedici approfonditi studi, a firma di altrettanti Autori di chiara fama, suddivisi in materia *de re processuali*, a loro volta articolati in interventi circa i principi generali del *MIDI*, la fase istruttoria, il processo e le impugnazioni; ed in materia *de re matrimoniali*, concludendosi infine con una preziosissima appendice giurisprudenziale. Si tratta della raccolta organica del ciclo di conferenze organizzate dal benemerito Arcisodalizio della Curia Romana per gli anni 2016-2017, vertenti sulla recente riforma del processo matrimoniale canonico, in cui si sono analizzate le principali tematiche con speciale riguardo a quelle di maggiore rilievo ed interesse per gli operatori del diritto.

La *pars prima, de re processuali*, al capitolo uno, dedicato ai principi generali del *MIDI*, si apre con l'intervento di M. J. Arroba Conde: *Il m.p. Mitis iudex Dominus Iesus in relazione al concetto di "giusto processo"* (pp. 9-34), che riprende e completa un testo del Professore già pubblicato in un volume scritto assieme alla prof.ssa Izzi. In queste pagine Arroba Conde sottolinea come criterio ermeneutico cardine per la lettura, l'in-

terpretazione e l'applicazione del *MIDI* sia la ferma volontà del Pontefice di mantenere la via giudiziale per dichiarare l'eventuale nullità di un vincolo matrimoniale e ciò si comprende alla luce della natura strumentale del processo in ordine alla *salus animarum*; di qui la necessità che si instaurino processi per l'appunto giusti, secondo quei criteri che ben vengono esposti dall'Autore, con dovizia di particolari.

G. Erlebach, poi, si concentra su: *L'antica formula "an constet de matrimoniis nullitate, in casu"*, e *l'estensione dell'oggetto del giudizio* (pp. 35-69), partendo da quanto dispone in merito il noto *Rescriptum ex audientia SS.mi*, dato al Decano della Rota in data 7 dicembre 2015. L'Autore offre in tal modo un valido supporto ermeneutico, volto alla individuazione del contenuto della tradizionale formula del dubbio appena sopra citata, con speciale riferimento alla prassi della Rota restituita (ovvero dopo la *Sapientis consilio* del 1908). E ciò è possibile ad Erlebach dopo un'ampia ed interessante premessa storica sulla formula generica del dubbio nelle cause in questione nella Sacra Rota fino al 1870 e, in seguito a tale data, presso la Sacra Congregazione del Concilio, fino appunto alla Rota cd. restituita, dimostrando in siffatta maniera come tale formulazione rientri in una prassi antica, quantunque abbia conosciuto diverse fasi e specificazioni.

A. W. Bunge, invece, si concentra su: *Natura e particolarità del processo matrimoniale più breve davanti al Vescovo* (pp.

71-90), leggendo così una delle principali innovazioni introdotte dalla recente riforma processul-matrimonialistica alla luce specialmente dei capisaldi della stessa, enunziati nel Proemio del *MIDI* e nel *Sussidio applicativo* emesso dalla Rota. L'Autore segue questa scansione per la sua approfondita trattazione: chi può applicare tale processo breve, quando può adoperarlo e come deve farlo. Quella di Bunge è una voce particolarmente autorevole in materia, essendo egli stato membro della Commissione speciale di studio per la riforma del processo matrimoniale canonico, istituita da Papa Francesco il 27 agosto 2014. Spiace un poco che – come lo stesso Autore ammette – le pagine non si soffermino sulla considerazione dei dibattiti dottrinali in materia. Egli, tra l'altro, offre un'interpretazione "irenica" del noto art. 14 §1 delle *Regole procedurali*, il quale tuttavia ha destato dubbi e perplessità, come anche dimostrano alcuni interventi presenti nel tomo che teniamo felicemente tra le mani. Va rilevato come, nella nota 63 di p. 89, Bunge ritenga – alla luce della discussione dei testi paralleli durante la redazione del Codice – non si possa condividere la risposta (non autentica) del PCTL del 13 ottobre 2015 in merito a quale sia il Vescovo più anziano a cui adire in caso di appello contro la sentenza emessa dal Vescovo diocesano in processo breve.

Si entra così nel secondo capitolo della prima parte, quello dedicato alla fase istruttoria, seguendo la scansione cronologica del dispiegarsi del processo. Inaugura la sezione P. Bianchi con un puntuale studio su: *L'iniziativa del giudice nella ricerca delle prove* (pp. 93-118), nel quale, con abbondante riferimento anche alla migliore letteratura in tema, l'Autore ben espone i precedenti più

prossimi (*Codex 1917*, *Provida Mater* del 1936 e *Sollicitudinem nostra* del 1959) alla normativa attuale sulla materia, nonché la stessa disciplina vigente (can. 1452), non senza soffermarsi alquanto sulla *Dignitas connubii* del 2005, nella ferma e condivisibile convinzione – esternata nella nota 17 di p. 99 – che tale Istruzione rimane vigente per quegli articoli che non si riferiscono a canoni modificati dal *MIDI*, e ciò anche alla luce del magistero di Papa Francesco. L'Autore non si esime affatto dal manifestare ed argomentare la propria opinione dottrinale, ed anche va notata l'abbondanza di citazioni bibliografiche ch'egli fa in calce. Certamente resta da riflettere se una necessità di ricerca di prove, anche su istanza del giudice, possa effettivamente ben sposarsi con l'evidenza che la disciplina nuova richiede in ordine alla possibilità di incardinare un processo per via breve.

Successivamente, M. A. Ortiz tratta de: *Le dichiarazioni delle parti e la prova testimoniale* (pp. 119-172), fornendo dapprima un prezioso quadro di riferimento magisteriale circa le situazioni irregolari, la funzione del processo di nullità matrimoniale e l'ottimismo gnoseologico nella ricerca della verità, dato di speciale rilievo nei casi in parola. Lo studio si fa avvincente, poi, quando il Professore si addentra a confrontare le dichiarazioni delle parti come mezzo di prova secondo la disciplina del *Codex Iuris Canonici*, della *Dignitas connubii* e del *MIDI*. Il dialogo fra diverse posizioni in materia, instaurato dall'Autore citando la maggiore dottrina, diviene uno strumento preziosissimo non solo per lo studioso che qui trova esposto il dibattito nelle sue migliori voci, ma anche per chi intenda capire al meglio il valore probante delle realtà trattate, per po-

ter rettamente amministrare la giustizia ecclesiastica. Insomma, non siamo dinanzi ad una mera disquisizione accademica, quanto piuttosto a pagine intense di grande importanza anche concreta. Conclude Ortiz credendo di dover sostenere che il nuovo approccio del *MIDI* rispetto alla forza probatoria delle dichiarazioni delle parti non comporti un reale cambiamento nella sostanza, a patto che rimanga fermo il carattere dichiarativo di queste decisioni giudiziali, il tutto sovrastato dal principio inderogabile del *favor matrimonii* che altro non è che una autentica manifestazione del *favor veritatis*.

N. Schöch continua la ricerca sui mezzi probatori, dedicandosi a: *Valore probatorio dei documenti pubblici civili* (pp. 173-196). Dopo un'utilissima *explicitio terminorum*, in cui si chiarisce la differenza fra *documentum* ed *instrumentum* nella disciplina canonica, l'Autore analizza con grande precisione, citando pure Autori e giurisprudenza rotale, i vari documenti pubblici civili e la loro rilevanza effettiva in ordine alla questione trattata, tenendo presente anche quanto ora previsto in merito all'art. 14 §1 delle *RP*. Schöch rileva come il Legislatore canonizzi nel can. 1540 §2 la definizione di documento o atto pubblico civile della legislazione statale del rispettivo paese, mentre il valore probatorio è regolamentato dalla normativa canonica (can. 1541).

A. Giraudo, di seguito, si sofferma su: *Profili probatori tra tradizione giurisprudenziale e innovazione normativa. La perizia e la valutazione della documentazione clinica* (pp. 197-210), in un intervento denso di richiami alla produzione letteraria sulla materia. Egli si sofferma sulla perizia richiesta nelle cause di nullità introdotte per uno dei capi di cui al can. 1095, rinviando per analogia alle cause di

impotentia coeundi; inoltre, fa riferimento alla documentazione clinica eventualmente presentata in cause incardinate per incapacità sempre *ex can. 1095*, premettendo un accenno sull'eventualità della prova peritale che non abbia come oggetto l'incapacità psichica, ovvero sulle perizie che possono essere prodotte o richieste *ex officio* per l'accertamento dell'autenticità ed integrità di un'altra prova, rilevando altresì come l'apertura esplicita formulata dal novellato can. 1683, 2°, circa la possibilità di produrre prove per *instrumenta* e non solo per *documenta*, ovvero anche attraverso tecnologie digitali, susciti attenzione sul fatto che esse possano essere autentiche ed integre, in quanto facilmente manipolabili. Si deve apprezzare, poi, il fatto che Giraudo prenda le mosse per studiare la questione dalla tradizione giurisprudenziale, evidenziando così il ruolo orientativo che le sentenze del Tribunale Apostolico della Rota Romana assolvono.

Giungiamo, in tal maniera al terzo capitolo – quello inerente alla sentenza ed alle impugnazioni – della prima parte della voluminosa opera a cui ci stiamo dedicando. È ancora M. J. Arroba Conde ad intervenire con uno scritto su: *La sentenza nel nuovo processo matrimoniale* (pp. 213-230). L'Autore pare, di inizio, dire che non vi sia alcunché di nuovo dopo il *MIDI* in ordine all'argomento in parola, tenendo conto dell'immutabilità della disciplina sostanziale sulla sentenza, derivante anzitutto dalla decisione pontificia di mantenere la via giudiziale come l'unica possibile per la valutazione della validità o meno del vincolo coniugale, tuttavia, continua poi Arroba Conde, lo stesso contesto ecclesiale e normativo, che appare rinnovato, diviene causa di una visione quantomeno aggiornata della decisione.

La parola, quindi, passa nuovamente a G. Erlebach, il quale tratta di: *Esecutività della sentenza nelle cause di nullità matrimoniale. Per una verifica dell'esistenza dell'istituto* (pp. 231-264). Non possiamo non apprezzare in queste pagine l'interessante confronto dottrinale a cui l'Autore dà vita mettendo in relazione le diverse posizioni in merito al fatto che si possa parlare o meno di un reale istituto di esecutività delle sentenze dichiaranti la nullità del matrimonio. Erlebach avanza un'ipotesi di lavoro che si articola anzitutto attorno agli effetti sostanziali di simili sentenze e, poi, attorno all'esecutività in senso stretto e lo fa attraverso uno studio di spessore della normativa antecedente al MIDI (la *Dei miseratione*, il *Codex* del 1917, la *Provida Mater*, il *Causas matrimoniales*), fino a giungere al Codice del 1983, alla *Dignitas connubii* e al MIDI (can. 1682 §§1 e 2).

J. M. Serrano Ruiz affronta di conseguenza il tema de: *La querela di nullità della sentenza: spunti per una rinnovata riflessione* (pp. 265-287), che prende le mosse dal rilevare la stranezza che, cercando maggiore celerità nei processi, ed in specie in quelli matrimoniali, non si sia tenuto in maggiore conto né si sia approfondito di più, con un'impostazione anche di principio ed organica, un mezzo di rimostranza così efficace ed immediato com'è la *querela nullitatis*. Dopo una premessa sui principi e le ambiguità sulla sentenza definitiva e la sua nullità in merito al can. 1619, l'Autore passa a concentrarsi sulla querela di nullità ed il suo rapporto con l'appello e con la sentenza definitiva, per concludere con uno sguardo alla querela nei mm.pp. MIDI e MMI. Il richiamo alla giurisprudenza rotale e alla migliore dottrina è costante e degno di speciale apprezzamento.

Si approda così alla *pars altera: de re*

matrimoniali, che si inaugura con lo studio di R. M. Sample su: *Il valore presuntivo del procurato aborto nella giurisprudenza rotale* (pp. 291-302), ovvero un argomento di speciale interesse ben approfondito dall'Autore sia attraverso la giurisprudenza e le linee evolutive *in casu* da essa segnate, sia tramite l'inversamente proporzionale approfondimento disciplinare, non senza evidenziare le possibili difficoltà emergenti anche in correlazione alla previsione di cui all'art. 14 §1 delle RP.

J. Ferreira Pena guarda ad un'altra circostanza che, a norma di detto articolo, è significativa in ordine ad un possibile consenso nullo, ovvero la *Assenza di fede e invalidità del consenso* (pp. 303-344). È una *vexata quaestio* quella qui riferita, che l'Autore affronta e scandaglia approfonditamente, non senza evidenziare la disomogeneità giurisprudenziale e dottrinale collegata con il tema. Di valido aiuto per una corretta comprensione, e quindi per una migliore applicazione della norma, risultano i consistenti riferimenti al magistero, in una visione corretta di continuità e non di rottura. Conclude l'Autore che è necessario fondarsi su una concezione retta della ragione umana, per cui ben di rado si potrà sostenere che l'assenza o l'abbandono di una prospettiva di fede infici la *scientia minima* canonicamente supposta per la validità delle nozze. La nullità consegue soltanto se la volontà del soggetto – in virtù di un errore radicato che priva il matrimonio del suo carattere indissolubile, esclusivo e fecondo – si appunta su di un oggetto differente da quello iscritto nella natura e riconosciuto dalla Chiesa e con esso incompatibile.

A. Arellano Cedillo scrive circa *Il valore presuntivo delle relazioni extramatrimoniali* (pp. 323-344), altro aspetto im-

portante che, se frainteso ed usato impropriamente, diviene dannoso in ordine alla verità del giudizio che si formulerà. Rileva l'Autore, sempre guardando all'art. 14 §1 delle RP, che le relazioni extramatrimoniali costituiscono una delle *adiuncta rerum personarumque* che può consentire l'applicazione del *processus brevior* e non già il motivo di una eventuale nullità matrimoniale. Dopo un'approfondita disamina del significato e del valore delle presunzioni nel matrimonio canonico, fatta con un occhio sapientemente rivolto alla giurisprudenza rotale e con l'altro fermo sulla dottrina, Arellano Cedillo tratta del valore probatorio della presunzione per poi addentrarsi più specificatamente nell'esclusione del *bonum fidei*.

A V. Gepponi tocca lo studio su: *Il dolo nelle fattispecie ex art. 14 delle Regulae servandae* (pp. 345-359), ponendo in relazione il dolo con il can. 1683 e analizzandone la configurazione *ex can. 1098*, per giungere a vedere delle condizioni per la sua rilevanza. Conclude l'Autore sapientemente sostenendo l'importanza dell'opera degli interpreti e degli operatori nell'indicare quali altre circostanze o qualità possano consentire l'accesso al processo breve.

F. Catozzella quindi si concentra su: *La brevità del coniugio. Valore presuntivo nella giurisprudenza rotale* (pp. 371-380). È un argomento di speciale rilievo questo, anche in virtù di recenti pronunciamenti della Corte di Cassazione italiana che hanno messo in dubbio la delibazione della sentenza canonica di nullità per il mero fatto che la convivenza post nuziale sia stata più lunga di un determinato arco temporale. Come ben sostiene il Professore, la durata rimanda ad una quantità, ma nulla dice in sé della qualità della convivenza che, invece, costitui-

sce punto d'indagine imprescindibile: la valutazione probatoria della durata non può ignorare la considerazione della sua qualità, che domanda di essere condotta, anche in relazione ai *tria bona* agostiniani, nella specifica prospettiva del *bonum coniugum* che, in senso dinamico, orienta la *communio personarum* coniugale alla promozione e al perfezionamento dell'altra parte sia come persona, sia come coniuge. Insomma, si deve vedere se ciò che ha causato la nullità eventuale è pure ciò che provoca il fallimento del presunto matrimonio (e non che il presentarsi di questo, invece, fondi la prima questione), oppure se i motivi siano diversi. Ancora una volta l'argomentare si fa serrato, sulla scorta della giurisprudenza rotale e della letteratura migliore circa la questione. Si tratta, infine, di indagare con precisione sulla qualità della convivenza coniugale e ricercare l'eventuale connessione con un capo di nullità.

Conclude l'intervento di I. Zuanazzi: *La gravidanza inattesa: valore presuntivo nella giurisprudenza rotale* (pp. 381-417). La Professoressa con la sua solita acutezza ed il suo rigore scientifico, tramite la giurisprudenza e la dottrina, dopo aver esposto la *ratio* del *processus brevior* e le difficoltà connesse al noto art. 14 §1 delle RP (chiedendosi quale sia la reale rilevanza giuridica che tali *adiuncta* possono assumere nelle varie fattispecie di nullità), si chiede che cosa significhi la nozione di nullità manifesta e quali condizioni debbano essere presenti nella fattispecie concreta per ritenere fondatamente raggiunta una siffatta evidenza; in seguito, la Zuanazzi approfondisce i casi in cui effettivamente il fatto di una gravidanza imprevista possa configurare una nullità manifesta nei diversi *capita nullitatis*. Se la gravidanza inattesa

può realmente incidere sulla formazione della scelta nuziale, è altrettanto da dire che spetta al giudice valutare, nel caso specifico, quali siano stati i reali effetti e quanto abbiano veramente influenzato la decisione di sposarsi dei nubendi.

Infine, ci troviamo innanzi una vasta e preziosissima *Appendice giurisprudenziale*, curata da A. Catta, ovvero un *Repertorio ragionato della giurisprudenza di rito della Rota Romana negli anni 2016-2017, con riferimento alla querela nullitatis e alla nova causae propositio* (pp. 421-511), dando maggiore rilievo ad alcune delle decisioni presentate o perché meno usuali, e che offrono pertanto spunti per questioni meno note o che paiono trattare aspetti in qualche modo originali, o perché, all'opposto, rappresentative di fattispecie frequenti e, quindi, utili da conoscere ed approfondire, con riguardo alla giurisprudenza più recente. L'Autrice osserva che circa la *querela nullitatis* emerge un'attenta ponderazione del concreto svolgersi della vicenda processuale: ciò che rileva ai fini della nullità o meno della sentenza non è una formale applicazione della lettera della norma, quanto piuttosto l'integra garanzia del diritto di difesa. Con riferimento alla *nova causae propositio*, il Tribunale apostolico della Rota Romana – poi – tiene ferma l'esigenza di non cedere dinanzi alle mere lamentele, ribadendo la necessità che siano verificate le condizioni di cui al vigente can. 1681. Si tratta, invero, di un modo di perseguire una giustizia che non sia formalistica, ma sostanziale.

L'opera, così, si presenta in tutto il suo prestigio e la sua utilità, sia perché permette di conoscere quanto validissimi Autori hanno avuto modo di riflettere a proposito di un tema sì vasto ed

attuale, dando in siffatta maniera allo studioso e all'operatore del diritto canonico di avere preziosi elementi per un migliore svolgimento della propria riflessione, sia perché ci fa conoscere – in una presentazione organica e razionalmente strutturata – la giurisprudenza rotale, il cui ruolo imprescindibile è a tutti noto. Avrebbe magari giovato porre – anche per parti o per capitoli – delle bibliografie generali di riferimento sui temi esposti.

L'auspicio sincero con cui concludiamo, pertanto, è che molti possano “abbeverarsi” a codesta fonte zampillante di scienza e di sapienza giuridica.

GIOVANNI PARISE
parisemarco1980@virgilio.it
Membro ASCAI e GIDDC

Discernimento vocazionale e idoneità al presbiterato nella tradizione canonica latina, a cura di Nicolás Álvarez de las Asturias, Giuliano Brugnotta, Simona Paolini, Città del Vaticano, Libreria editrice vaticana, 2018, pp. 212 + xv.

IL testo costituisce dichiaratamente un *contributo scientifico al dibattito sul discernimento vocazionale* affrontato nel recente Sinodo. L'assenza di uno specifico evento convegnistico o di una motivazione redazionale circostanziale fa apprezzare ancor più il senso e lo spirito dello sforzo culturale compiuto: i contributi sono stati raccolti in vista di una *pubblicazione storica a tema unitaria e organica*. Lo sviluppo cronologico dei nove interventi è lineare, chiaro e ben ponderato (tre riguardano il diritto antico, tre – includendo Trento – il periodo classico e tre l'era delle codificazioni). Gli scritti dei singoli autori rispettano i

criteri di uniformità ed essenzialità assegnati. L'*idoneità al presbiterato* (contenuti e mezzi di verifica) è presentata sempre nella sua *oggettività e caratterizzazione giuridica*. L'Introduzione e la Conclusione precisano come, secondo il costante insegnamento della tradizione canonica, il processo vocazionale è personale ed ecclesiale allo stesso tempo. L'accertamento della conformità all'identità sacerdotale delineata da Cristo (qualità del candidato) si integra allora con l'esigenza della Chiesa (*utilitas et necessitas Ecclesiae*). All'*attualità ecclesiale* dell'argomento si aggiunge anche un approccio strettamente collegato ai bisogni e ai problemi contemporanei, basti pensare anche alla specifica attenzione alla *Ratio Fundamentalis* del 2016. La storia è stata insomma considerata una chiave per interpretare e illuminare il presente.

Le opere storiche meritano una particolare stima per la profondità scientifica e il rigore metodologico che le anima. In questo caso gli studiosi coinvolti (di riconosciuta fama) hanno saputo coniugare la serietà della ricerca con la sintesi e la chiarezza dell'esposizione. La collana è stata promossa e coordinata dalla Facoltà di Diritto Canonico San Pio X di Venezia che ormai da diversi anni si sta segnalando come centro di promozione e diffusione della storia del diritto canonico. L'esperienza degli studi e dei corsi ha creato un gruppo coeso e affiatato di docenti di diverse estrazioni e provenienze, rendendo possibile una pubblicazione così tempestiva ed efficace. Il testo è stato accolto inoltre nella collana del Pontificio Comitato di Scienze Storiche. La prestigiosa sede editoriale garantisce l'eleganza e la cura redazionale del volume.

Il libro, al di là della succinta *Presentazione* di Bernard Ardura (Presidente del

Pontificio Comitato di Scienze Storiche) e della *Prefazione* del Card. Stella (Prefetto della Congregazione per il Clero), contiene una breve *Introduzione* dei Curatori cui seguono i *nove Capitoli* che costituiscono il corpo del testo. Completano l'opera le *Conclusioni* generali, sempre dei Curatori (ogni contributo ha invece una propria sintesi o conclusione), un'attenta *Bibliografia* (delle Fonti e degli Studi), l'*Indice dei nomi* e l'*Indice generale*. Il volumetto (provvisto di copertina rigida) è insomma gradevole, accurato e ben proporzionato.

Il contributo iniziale (A. S. Szuromi) concerne *l'idoneità per i "santi servizi"* (l'espressione è indicativa della concezione del ministero nelle origini) *dal cristianesimo primitivo alla fine del periodo romano*. Il sacerdozio cristiano anzitutto si differenzia profondamente da quello veterotestamentario. Nelle prime comunità si delineano progressivamente e si cristallizzano i gradi del sacramento dell'ordine. L'attitudine del presbitero viene ricostruita attraverso il *Trattato sul sacerdozio* del Crisostomo e i regolamenti degli *Statuta Ecclesiae Antiqua* (pp. 10-15). Restano chiaramente fissati i requisiti imprescindibili dell'ortodossia, dell'osservanza della disciplina, della competenza biblica e della buona fama.

L'apporto del Card. Erdö riguarda *I criteri di idoneità nei regni barbarici*. Alla presentazione generale seguono appunto i criteri d'idoneità dell'epoca, rapportabili alla salute fisica, alle condizioni spirituali e morali, ai criteri intellettuali e sociali, all'età e alla castità. Si rileva la profonda influenza ed emulazione dell'ideale monastico.

Il primo degli scritti di N. Álvarez de las Asturias è dedicato alle *grandi riforme medievali*. Affronta l'idoneità sacerdotale nella riforma carolingia, nel periodo

“post-carolingio” e nelle grandi riforme del XI secolo (riforme d’origine monastica, pontificia ed episcopale). Gli interventi autoritativi mirano a rafforzare la disciplina e la moralità del clero.

J. Sedano affronta *L’idoneità nel ‘Decreto’ di Graziano*. All’inquadramento metodologico, segue un approccio sistematico che enuclea attraverso il richiamo dei testi i requisiti e le qualità umane e spirituali del sacerdote e l’analisi dei divieti e degli impedimenti (impedimenti *ex defectu* e impedimenti *ex delicto*). Il *Decreto* presenta una “sintesi armonica” dell’ordinamento dei chierici da cui si evince la considerazione dell’identità del sacerdote, la ricezione dei criteri e dei mezzi di verifica ormai consolidati e, soprattutto, la valutazione dell’inderogabilità o meno delle diverse condizioni.

La trattazione prosegue con *La definizione dei criteri di idoneità al presbiterato nelle decretali medievali* assegnato a J. Jamin e S. Paolini. Il contributo dedica ampio spazio al *Liber Extra* si sofferma poi sul resto del *Corpus Iuris Canonici*. I requisiti si concretizzano, oltre che all’età, nella retta vita morale e nell’opportuna formazione culturale. I criteri oggettivi si compendiano con l’interpretazione soggettiva affidata alla discrezionalità del vescovo. Nelle decretali inoltre appare sempre più chiara l’esigenza del controllo e dell’eventuale intervento correttivo e sanzionatorio per il bene della Chiesa.

«Più di due secoli dopo, il concilio di Trento costituisce ancora l’orizzonte invalicabile per la scelta e la formazione del clero» (p. 129). Questa consapevolezza motiva uno spiccato interesse per l’apporto di quel Concilio (basti pensare alla nascita dei seminari). Il prof. T. Sol illustra *Il ruolo centrale del vescovo nel discernimento e nella formazione: la riforma*

di Trento e la sua ricezione nella letteratura canonistica. Lo scritto parte dalla situazione precedente al Concilio, dai tentativi di riforma anteriori e dai progetti iniziali nell’assise conciliare, si sofferma quindi sul decreto del 15 luglio 1563 (la missione del sacerdote, la selezione dei candidati, la maturità e l’età prescritta, la creazione dei seminari) e si conclude con la ricezione delle prescrizioni tridentine nella letteratura canonistica (le *Institutiones* del Lancellotti e del Devoti e il dizionario del Ferraris). L’attitudine al sacerdozio nello spirito di Trento comporta un giudizio complessivo e oggettivo attraverso la diretta “responsabilizzazione” del vescovo.

Il secondo contributo di Álvarez de las Asturias si riferisce alla *prima opera di codificazione*. I requisiti di idoneità vengono codificati (si precisano gli antecedenti, l’iter di redazione, le prescrizioni e le relative fonti). L’idoneità “codificata” viene quindi inserita nel contesto teologico e pastorale dell’epoca e nelle trattazioni canonico-morali (spicca l’opera del P. Cappello). Il *Codex* ha contribuito a rendere conoscibili i contenuti e i criteri di verifica dell’attitudine: «il codice del 1917 è, allo stesso tempo, testimone della tradizione canonica e del contesto di rinnovamento sacerdotale avviato da Pio X e proseguito dai suoi successori» (p. 153).

G. Brugnotto ha trattato *Presbiteri per la missione: la riforma del Concilio Vaticano II*. Il titolo evidenzia l’integrazione della visione sacrale con la concezione missionaria che ha ispirato i lavori conciliari. Il testo esamina l’identità e formazione presbiterale nei documenti del Concilio (*Lumen gentium*, *Prebyterorum ordinis* e *Optatam totius*), si sofferma quindi sulla *Ratio fundamentalis* del 1970 (rivista nel 1985) e si conclude con i cri-

teri di idoneità nel Codice 1983 (requisiti per la validità e per la liceità). Il rinnovamento nella figura ministeriale del presbitero è stata considerevole pur con qualche limite o insufficienza applicativa, conclude infatti il professore veneto: «Ci sembra che questa tensione missionaria del ministero presbiterale, non sia stata recepita con sufficiente vigore nei criteri di idoneità all'ordinazione nella normativa universale» (p. 176).

L'ultimo passaggio è rappresentato da *La formazione sacerdotale nella 'Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis'* del 2016 affidata a J. C. Patrón Wong (Segretario della Congregazione per il Clero). Il contributo esamina gli impulsi forniti dal Magistero, l'idea di Pastore di Papa Francesco, le note distintive della formazione nella recente *Ratio* (unica, integrale, comunitaria e missionaria) e quindi si concentra sul discepolato, l'accompagnamento e il discernimento nello stesso documento.

Il percorso storico proposto dal volume evidenzia come l'idoneità del presbitero si è andata progressivamente precisando, enucleando sempre meglio i requisiti anagrafici (l'età invero è funzionale al riscontro della maturità del soggetto), morali e culturali necessari. Nel discernimento ecclesiale si registrano dati costanti e irrinunciabili ed elementi storici e variabili. La sanità e maturità, l'onestà dei costumi e la disciplina, la rettitudine e preparazione intellettuale, la buona fama possono ritenersi esigenze permanenti e ben definite della valutazione istituzionale. Anche la continenza e la castità, al di là della fissazione del valore del celibato, testimoniano l'autenticità dell'immedesimazione cristologica. L'indagine dimostra soprattutto la continuità e pregnanza del *giudizio ecclesiale*, connotato ad

un sacramento al servizio della comunione. L'acquisizione più significativa dell'opera è legata all'*oggettività e doverosità giuridica dell'idoneità*: «Per questi motivi teologici e pastorali, l'idoneità è stata sempre considerata un bene giuridico, nella misura in cui tale idoneità si considera come *dovuta in giustizia* alla comunità ecclesiale» (*Conclusioni*, p. 189). Le prescrizioni e la disciplina (contenuti, responsabilità e misure autoritative) sono frutto della coscienza della rilevanza intersoggettiva del ministero e del consolidamento della tradizione con la prudenzialità che connota lo *ius canonicum* soprattutto nell'epoca classica. La ricerca "a diverse mani" raggiunge un risultato comune e condiviso: l'integrazione tra qualità della persona e utilità della Chiesa.

In un'opera collettiva non è possibile valutare criticamente i singoli apporti. Il prestigio e l'autorevolezza dei collaboratori è comunque garanzia di serietà e attendibilità del contenuto. L'assenza di un sommario analitico e la mancanza della numerazione dei paragrafi può rendere più ostica una ricerca mirata o puntuale. Qualche limite formale e taluni refusi, comunque, nulla tolgono al merito dell'iniziativa e al valore del testo. Le miscellanee richiedono, com'è noto, un ingente lavoro organizzativo e compositivo, svolto egregiamente dai Curatori. L'auspicio è che questo sforzo di promozione e stimolo degli studi giuscanonici storici, che costituisce un valido modello di sinergia intellettuale e professionale, possa continuare e svilupparsi.

MASSIMO DEL POZZO
delpozzo@pusc.it
Pontificia Università
della Santa Croce

SANTIAGO CAÑAMARES ARRIBAS, *Igualdad religiosa en las relaciones laborales*, Cizur Menor, Thomson Reuters Aranzadi, 2018, pp. 278.

LA esfera laboral – uno de los entornos en los que las personas desarrollamos buena parte de nuestra existencia – ha experimentado en las últimas décadas un creciente influjo de la pluralidad religiosa que caracteriza las sociedades occidentales. Las convicciones religiosas tienen una vinculación directa con la identidad personal, con el modo de entender la vida, con las relaciones y el sentido de los compromisos adquiridos en la vida personal y social. Por esto la monografía del profesor Santiago Cañamares, Titular de la Universidad Complutense, que ahora presentamos, aborda una de las cuestiones de mayor actualidad y relevancia en el ámbito del Derecho eclesiástico del Estado.

Las relaciones laborales se han visto directamente afectadas por las manifestaciones de las creencias religiosas de los sujetos implicadas en ellas. Hasta hace poco, el Derecho de los países occidentales prestaba escasa atención a este tipo de situaciones de conflicto. En el momento en que las creencias religiosas de un trabajador impedían el cumplimiento de sus obligaciones laborales, se producía lo que se consideraba un falso conflicto. En realidad, el trabajador podía ver restablecida su libertad religiosa con la rescisión de la relación laboral. Y este tipo de despido era considerado precedente.

En los últimos años hemos vivido un proceso de cambio en estos planteamientos, sobre todo a nivel legislativo y jurisprudencial. El creciente plu-

ralismo religioso ha ido modificando paulatinamente la conciencia social, haciéndose más sensible a la necesidad de tutelar la diversidad de creencias religiosas y sus manifestaciones en el espacio público y privado, sin excluir el laboral. Las normas laborales son cada vez más sensibles a las situaciones de discriminación por motivos religiosos. Desde los años sesenta, Estados Unidos ha sido pionero en contemplar supuestos de discriminación laboral basada en factores como la raza, la edad, la nacionalidad o la religión. En Europa se ha tardado más en legislar con claridad sobre esta materia, a través de la Directiva 2000/78, sobre igualdad de trato en el empleo.

Los cambios legislativos han sido decisivos, pero siguen dando un amplio margen de apreciación, motivo por el cual siguen produciéndose conflictos, y el modo de resolverlos por parte de los tribunales no es uniforme. Por otra parte, la normativa en esta materia ha establecido excepciones para las empresas ideológicas o de tendencia, y para las entidades religiosas, las cuales tienen un amplio espacio de libertad para elegir a su personal, teniendo en cuenta sus convicciones ideológicas y religiosas. Por esta razón se permite que estas entidades sometan a sus trabajadores a especiales obligaciones de lealtad hacia los principios doctrinales del grupo, de modo que resulta legítima la extinción de la relación laboral en caso de no respetarse tales principios en la propia actividad.

La jurisprudencia en esta materia no es uniforme, dada la complejidad de armonizar la legislación general, con las excepciones y su aplicación a cada caso. De hecho, ha sido creciente el número de casos que han llegado al Tribunal

Europeo de Derechos Humanos. Éste ha analizado la proporcionalidad de las obligaciones de lealtad exigidas a los trabajadores por parte de las entidades religiosas, resolviendo de modo no uniforme, y siendo objeto de críticas por parte de la doctrina.

La monografía consta de cinco capítulos. En los dos primeros el autor toma en consideración el trabajador y su derecho de libertad religiosa personal en el ámbito del trabajo. El primero de ellos se titula “Libertad religiosa e igualdad del trabajador en las relaciones laborales”, donde se aborda la cuestión del ejercicio de la libertad religiosa por parte del trabajador, su igualdad y no discriminación, exponiendo principalmente el marco normativo español y europeo. Se recuerda que, de acuerdo a la reiterada doctrina del Tribunal Constitucional, los trabajadores gozan del pleno disfrute de sus derechos fundamentales en el ámbito laboral. Ello incluye el derecho de libertad religiosa. Por tanto, allí donde no se vea indebidamente afectado el interés del empresario, los trabajadores podrán ejercitar el derecho de libertad religiosa al margen de cualquier injerencia de la empresa. En cambio, cuando este ejercicio repercute negativamente en los intereses empresariales, existe el deber de ponderación, lo que podría implicar la limitación de alguna práctica cuando provoque un perjuicio excesivo o injusto. En esta materia ha sido muy relevante la ya mencionada Directiva 2000/78 para la igualdad en el empleo y la ocupación. La Directiva prohíbe con carácter general la discriminación laboral tanto directa como indirecta en diversos ámbitos, entre ellos el de la religión. Aun así, se admiten excepciones que deberá determinar la legislación interna de los Estados.

El segundo capítulo trata sobre el llamado “derecho de acomodo” de las convicciones del trabajador en el ámbito de las relaciones laborales. Cañamares, que ya ha publicado diversos trabajos sobre esta cuestión, comienza exponiendo el tratamiento de esta cuestión en Estados Unidos y Canadá, considerados pioneros en esta materia. En efecto, el derecho de acomodo del trabajador tiene su origen en la legislación norteamericana de derechos civiles (*Civil Rights Act* de 1964), donde se prohíbe por primera vez discriminar directa o indirectamente en el empleo, entre otros motivos, por razón de religión o creencias. Aun así, el derecho de acomodo tal como lo conocemos hoy es una construcción principalmente jurisprudencial que hunde sus raíces en el derecho de igualdad y que encuentra su campo de aplicación preferente en los supuestos de discriminación indirecta en el empleo. El desarrollo más importante de este derecho ha tenido lugar en el Derecho canadiense a través de la jurisprudencia de su Tribunal Supremo.

La segunda parte del capítulo se dedica a exponer las soluciones jurisprudenciales en Europa (Tribunal Europeo de Derechos Humanos) y en España. El Tribunal de Estrasburgo no se ha pronunciado propiamente sobre el derecho de acomodo de las creencias religiosas. Pero sí que ha aplicado su doctrina en algunos casos, principalmente la sentencia *Eweida c. Reino Unido* del año 2013. La Corte se ha mostrado reacia a admitir este tipo de acomodaciones, al considerar que se trataba de situaciones falsas de conflicto, ya que es el trabajador el que se sitúa voluntariamente en una posición en la que ve limitada su libertad religiosa. En el ordenamiento jurídico español el derecho de acomodo hunde

sus raíces en los artículos 14 y 16 de la Constitución, con las particularidades derivadas de la Directiva 2000/78 y del Convenio Europeo de Derechos Humanos. La legislación española ha reconocido en algunas normas este derecho en relación con las prácticas religiosas y al descanso religioso. En relación a la jurisprudencia interna, se analizan diversas sentencias en materia de descanso religioso, de simbología religiosa y de acomodación de las convicciones religiosas de los trabajadores.

Los capítulos tres a cinco abandonan la perspectiva individual para centrarse en la colectiva, es decir, la tutela de la libertad religiosa de las confesiones y entidades religiosas. El tercero plantea el alcance de la libertad religiosa colectiva en el ámbito de las relaciones laborales, analizando la doctrina asentada por la jurisprudencia el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la de los tribunales españoles. Se hace especial hincapié en el contenido de la autonomía propia de las confesiones religiosas y en los límites de la misma. Es un hecho conocido que la Comisión de Estrasburgo se resistió a admitir la tutela de la libertad religiosa colectiva. En la actualidad, sin embargo, es doctrina constante del Tribunal considerar que las confesiones religiosas pueden ejercer en nombre propio y de sus miembros su derecho de libertad religiosa. Por lo que se refiere a la autonomía de las organizaciones religiosas, el Convenio Europeo no la reconoce explícitamente, pero es deducible de la combinación del derecho de libertad religiosa y del de asociación. La autonomía se proyecta en el ámbito del establecimiento de la propia doctrina y de la propia organización. Se trata de un derecho absoluto, ya que el Estado no puede valorar la legitimidad de las

creencias religiosas, sometiéndolas a control a través de sus órganos administrativos o judiciales. En cambio, sí que admite límites la dimensión externa del derecho, que podrá ser restringida por medio de leyes cuando sea necesario en una sociedad democrática, para salvaguardar algún interés legítimo, asegurando que las limitaciones sean proporcionadas. En nuestro derecho interno la Ley Orgánica de Libertad Religiosa ha reconocido un amplio contenido a la autonomía confesional en su artículo 6. Debe tenerse en cuenta sin embargo que, aun siendo un aspecto nuclear de la libertad religiosa, la autonomía no es ilimitada.

El cuarto capítulo pasa a centrarse en la autonomía de las confesiones religiosas y su garantía ante el personal que desarrolla tareas específicamente religiosas en su seno, tratando la llamada "excepción ministerial" y su consideración en el Derecho norteamericano, en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y en el ordenamiento español. Como es sabido, la jurisprudencia norteamericana es la que ha elaborado la doctrina de la excepción ministerial a fin de eximir a las organizaciones religiosas de responsabilidades frente a demandas presentadas por sus ministros de culto en el ámbito de sus relaciones de servicio. Esta excepción es aplicable frente a las normas laborales de carácter general, incluidas las que prohíben la discriminación de los trabajadores por motivos relacionados con la afiliación religiosa. En Europa, el Tribunal de Estrasburgo ha respaldado en numerosas ocasiones la inadmisión de demandas presentadas por los ministros de culto frente a sus respectivas iglesias, justificando tal actuación en la autonomía de las confesiones religiosas y su derecho de organi-

zación interno, sin injerencias por parte del Estado. El autor dedica un apartado al comentario de la sentencia en el *Caso Károli Nagy c. Hungría* (2015), donde se dilucida el derecho de un exministro de culto a reclamar judicialmente a su iglesia el abono de las retribuciones correspondientes al tiempo en que estuvo suspendido de sus funciones religiosas. En el ámbito español, la calificación como no laboral de la relación que une a una persona con su confesión religiosa está sujeta al control jurisdiccional, para garantizar que responda a un ejercicio legítimo de la libertad religiosa colectiva. El autor señala que, en la experiencia española, han sido excepcionales las demandas dirigidas por ministros de culto o religiosos frente a su confesión o entidad religiosa en el marco de sus relaciones de servicio. Con carácter general, los tribunales han inadmitido este tipo de demandas por falta de competencia “*ratione materiae*” cuando han considerado que tales relaciones tenían naturaleza religiosa.

El quinto y último capítulo trata sobre las garantías de la autonomía de las confesiones en las relaciones propiamente laborales, y el derecho de estas entidades a contratar a sus empleados, estableciendo discriminación por razón de religión, así como obligaciones acrecentadas de lealtad a la institución religiosa. Se hace aquí referencia a funciones no específicamente religiosas (es decir, seculares) realizadas por individuos que carecen de una posición cualificada en el seno de la comunidad religiosa. Este tipo de personal son trabajadores en sentido estricto, están vinculados por medio de un contrato laboral con la confesión o entidad religiosa en cuestión, y gozan de los derechos y garantías de la legislación laboral. Tam-

bién en este capítulo se introducen consideraciones de derecho comparado, tratando las garantías de la autonomía en el ámbito del Derecho comunitario, en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en el Derecho español y, finalmente en los Estados Unidos. En cuanto a la legislación comunitaria, adquiere de nuevo relevancia en esta esfera la Directiva 2000/78, que admite en su art. 4.1 que los empleadores puedan discriminar a sus trabajadores, entre otros motivos, por razón de su religión, siempre que dicha característica constituya un elemento profesional esencial. Esta posibilidad queda ampliada en el art. 4.2 cuando el empleador sea una entidad religiosa o una empresa de tendencia. Se hace especial referencia a la cuestión del alcance de las obligaciones acrecentadas de lealtad que las confesiones religiosas y empresas de tendencia pueden imponer a sus empleados. Se menciona específicamente el Caso IR c. JQ que ha sido resuelto el 11 de septiembre de 2018, con posterioridad a la publicación del libro. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea se ha referido a las decisiones de una iglesia u otra organización cuya ética se base en la religión o las convicciones, y que gestione centros hospitalarios de imponer a empleados que ejerzan responsabilidades directivas el requisito de mantener una actitud de buena fe y lealtad hacia dicha ética, cuando dicho requisito se gradúe en función de si esos trabajadores no tienen ninguna religión o de cuál es esa religión. Al efectuar el control judicial, el tribunal nacional competente deberá asegurarse de que, a la vista de la naturaleza de las actividades profesionales de que se trate, o del contexto en que se ejerzan, la religión o las convicciones constituyan un requisito profesional

esencial, legítimo y justificado habida cuenta de esa ética en cuestión. En el caso en cuestión, el Tribunal considera que la religión y convicciones no constituían requisito profesional, habida cuenta que se encomendaran puestos análogos a trabajadores que no profesaban la religión católica. Por su parte, el Tribunal de Estrasburgo se ha pronunciado en diversas ocasiones acerca de la facultad de las organizaciones religiosas de someter a sus trabajadores a obligaciones especiales de lealtad. Como señala Cañamares, estos conflictos no se han analizado desde la perspectiva del derecho a la igualdad y no discriminación por motivos religiosos, sino del desequilibrio entre los derechos fundamentales del trabajador – principalmente su derecho a la vida privada – y la autonomía religiosa derivada de la aplicación de los artículos 9 y 11 del Convenio Europeo. Este apartado se subdivide en: el análisis de los casos relacionados con trabajadores al servicio de entidades religiosas, trabajadores al servicio de entidades de inspiración religiosa y profesores de religión católica en centros públicos. Un tercer aspecto considerado es el tratamiento de la autonomía confesional en el Derecho español, distinguiéndose los supuestos de trabajadores al servicio de entidades de inspiración religiosa y profesores de religión católica en centros públicos. El capítulo concluye con una referencia de derecho comparado al caso norteamericano, tratando sobre el derecho de las confesiones religiosas a discriminar a sus empleados y sobre la relación entre autonomía religiosa y libertad sindical. Sobre este último punto se dedica amplio espacio a comentar la Sentencia del Tribunal Supremo en el Caso *National Labor Relations Board v. Catholic*

Bishop of Chicago (1979), en la que se resolvió la cuestión sobre si la administración laboral puede disponer, en contra del parecer de algunos centros educativos religiosos, la creación de sindicatos en su seno y obligarla a establecer la correspondiente negociación colectiva con los representantes de los trabajadores.

Se trata de un volumen que, como ha quedado expuesto, aborda de manera bastante completa y comprensiva la cuestión de la igualdad religiosa en el ámbito laboral. Son de apreciar las abundantes referencias de Derecho comparado, que permiten considerar la diversa sensibilidad del ámbito angloamericano y del europeo ante la relevancia del factor religioso en la esfera laboral. Será de gran utilidad tanto a especialistas en Derecho eclesiástico del Estado como en Derecho laboral. La monografía concluye con un amplio repertorio bibliográfico sobre las cuestiones tratadas, que será de gran utilidad para analizar aspectos particulares presentados en la monografía. No nos queda más que felicitar al autor por este magnífico trabajo y a la editorial Thomson Reuters Aranzadi por su cuidada edición.

MONTSERRAT GAS-AIXENDRI
 mgas@uic.es
 Universitat Internacional
 de Catalunya

Nuevos desafíos del Derecho Canónico a cien años de la primera codificación (1917-2017), ed. Montserrat Gas-Aixendri, Valencia, Tirant lo Blanch, 2018, pp. 284.

CON ocasión del centenario de la primera codificación en Derecho Canónico varios juristas han querido poner de

relieve los diversos desafíos a los que el ordenamiento canónico contemporáneo se enfrenta. Este volumen, coordinado por Gas-Aixendri, profesora agregada en la Universidad Internacional de Cataluña, recoge dichas aportaciones.

La obra se divide en cuatro grandes áreas (historia; organización de la Iglesia y administración de los bienes eclesiales; derecho penal; y familia). La parte histórica se detiene en la consideración del proceso codificador de 1917. En el primer capítulo el Cardenal Lluís Martínez Sistach toma el derecho de asociación como eje de sus consideraciones. Muestra como el Código de 1917, tan esperado como respuesta a los nuevos retos del momento, nació sin embargo “viejo”, debido a la rápida transformación de la sociedad en el siglo xx, y especialmente a los grandes avances teológicos que supuso el Concilio Vaticano II.

El siguiente capítulo, escrito por Miguel Sánchez Lasheras, docente de Historia del Derecho de la Universidad Católica de Valparaíso (Chile), centra su atención en la génesis del Código de 1917. Para ello compara algunos aspectos de su elaboración con los sistemas de codificación civil. Señala la especial atención que merecen las propuestas de los obispos metropolitanos españoles que tuvieron lugar durante la fase preparatoria de la codificación. Nos encontramos -apunta- ante una modalidad de “codificación participada”; modalidad que puede aportar mucho al Derecho Canónico en el siglo xxi.

La segunda parte de la obra viene introducida por Fernando Puig, profesor en la Facultad de Derecho Canónico de la Pontificia Universidad de la Santa Cruz. Haciéndose eco de las reformas que el Santo Padre Francisco ha realizado en la Curia romana, dirigida espe-

cialmente hacia la descentralización, el autor propone que toda reforma en el gobierno central de la Iglesia debe hacerse desde la perspectiva de la diaconía de la Iglesia universal a las Iglesias locales.

Remigio Beneyto Berenguer, Catedrático de Derecho Canónico en la Universidad CEU Cardenal Herrera de Valencia, afronta los retos que representa en la actualidad la administración de los bienes eclesiales. En un primer momento se detiene a considerar el fundamento sobre la necesidad de un patrimonio en la Iglesia, así como los principios que deben regir la gestión de dichos bienes. Especial cuidado requieren los bienes culturales, en los que resulta indispensable la colaboración con las entidades administrativas seculares para su correcta conservación. El autor no deja de lado delicadas cuestiones, aún abiertas, como la de la inmatriculación de los bienes inmuebles o la exención de algunos impuestos.

La tercera parte de la obra se dedica al ámbito del Derecho penal canónico, tema del máximo interés en la actualidad. Abre este bloque el capítulo del Dr. Jordi Bertomeu, Oficial de la Congregación para la Doctrina de la Fe, Dicasterio que se ocupa de los *delicta graviora*. El autor aborda la cuestión de las normas substanciales sobre estos delitos y en concreto, cómo se está acometiendo en la Iglesia la lucha contra los abusos sexuales.

El sexto capítulo, escrito por Manel Riera, abogado, considera algunos de los aspectos más relevantes de la responsabilidad penal de las diversas entidades católicas, en concreto de la parroquia. Los operadores pastorales en no pocas ocasiones desconocen las repercusiones jurídicas anejas a la actividad parroquial.

Es por ello que resulta necesario formar, mediante un plan de prevención penal, a los sujetos relacionados con estas entidades a fin de evitar las posibles controversias.

La última parte del volumen se ocupa de la tutela de la familia en la Iglesia. Tres son los capítulos que afrontan este tema. El primero, realizado por Gas-Aixendri, desarrolla los principales aspectos de esta tutela a la luz de los postulados de los dos sínodos convocados por el Santo Padre en 2014 y 2015. Los Padres sinodales han vuelto a suscitarse el debate en torno a temas como la capacidad del ser humano para entender las relaciones familiares o para establecer un vínculo conyugal; la relación entre el orden creacional y el orden de la redención en el matrimonio, y el papel de la fe en su constitución. La autora hace ver como la respuesta a estas cuestiones afectará directamente a la acción pastoral familiar.

Miguel Ángel Ortiz, Profesor de la Pontificia Universidad de la Santa Cruz, aborda los interrogantes que ha suscitado la puesta en práctica del *Motu proprio Mitis Iudex*, concluyendo que el nuevo proceso no modifica en realidad la sustancia, mientras se mantenga el carácter declarativo de las decisiones de nulidad.

Por último, la profesora M^a Pilar Lacorte, docente del Instituto de Estudios Superiores de la Familia de la Universidad Internacional de Cataluña, trata sobre el acompañamiento familiar. Muchas de las dificultades que hoy encuentran las familias, apunta la autora, se deben al profundo desconocimiento sobre la dinámica de las relaciones familiares. Para contrarrestarlo, urge actuar en tres direcciones: mostrar, educar y acompañar. Lacorte va desgranando en qué consiste cada uno de estos pasos, perfi-

lando a su vez diversos modos de ponerlo en acto.

Nos encontramos, en definitiva, ante un volumen de ágil y amena lectura. Su actualidad y su apreciable interdisciplinariedad resultarán de gran interés para los diversos operadores eclesiales, tanto en los tribunales como en las estructuras más directamente pastorales.

INÉS LLORÉNS
i.llorens@pusc.it
Pontificia Università
della Santa Croce

KARL LEHMANN, *Tolleranza e libertà religiosa. Storia e presente in Europa*, Brescia, Queriniana, 2016, pp. 172.

IL volume *Tolleranza e libertà religiosa*, pubblicato in originale tedesco per i tipi della Herder, nel 2015, e in traduzione italiana, nel 2016, presso la Queriniana di Brescia, è uno degli ultimi libri del Cardinale Karl Lehmann (venuto a mancare nel marzo del 2018). Sebbene siano i lavori in ambito teologico e filosofico ad aver alimentato l'ampia notorietà dell'Autore, tuttavia questa monografia suscita l'interesse anche del giurista in quanto affronta uno dei temi centrali del rapporto tra Stato e Chiesa: quello della libertà religiosa. Come presule che per ventuno anni ha ricoperto la carica di presidente della Conferenza episcopale tedesca (dal 1987 al 2008) e come noto sostenitore del dialogo ecumenico e interreligioso, nella riflessione sul tema della tolleranza l'Autore poteva attingere anche dalla sua ricca esperienza personale: fatto che conferisce al libro un ulteriore valore.

Il testo è una rielaborazione delle lezioni tenute all'Università "Heinrich Heine" di Düsseldorf nel semestre invernale 2012/2013 e conserva la forma,

nonché la densità e la vivacità tipiche della lezione universitaria. Il volume è corredato da un rilevante corpo di bibliografia generale sul problema della tolleranza, mentre gli studi specialistici vengono segnalati solo nelle note a piè di pagina. In appendice viene proposta una raccolta di alcuni testi scelti per il seminario che era parte integrale del corso. La scarsità di tempo a disposizione per la lettura ha causato, come sembra, una presentazione minimalista dei testi storici, con la comprensibile conseguenza di una ricostruzione a tratti riduttiva (riporta ad. es. solo due proposizioni condannate dal *Syllabus errorum*).

Nell'introduzione l'Autore delinea i primi tratti del problema che si presenta soprattutto come tensione tra la tolleranza intesa come indifferenza, tra la pretesa della verità che nell'ambito della religione è essenziale e la libertà religiosa come uno dei diritti fondamentali della persona. Le risposte deformate possono risolversi in due opposti orientamenti: il fondamentalismo e il fanatismo ovvero il relativismo e il lassismo. Il libro si propone di affrontare il tema da prospettive differenti, che abbracciano contestualmente la questione storica, filosofica, teologica e giuridica, non dimenticando di aggiungere una riflessione sul rapporto tra libertà religiosa e neutralità dello Stato moderno. A causa della brevità del volume non sono offerti esempi concreti delle tematiche indagate, mentre si mettono a disposizione del lettore gli strumenti scientifici per poter affrontare i concreti problemi politici attuali.

Il primo capitolo si sofferma su un tema spesso trascurato, cioè la formazione e i significati del termine "tolleranza" precedenti all'illuminismo che, per comune quanto erronea convinzione, viene ritenuto come suo naturale luogo

di nascita. Se nell'etica stoica la tolleranza veniva costruita attorno ad un'accezione individuale che si esauriva tutta entro il rapporto dell'uomo con il proprio destino, la fase biblica e patristica contribuì a porre in luce la dimensione etico-sociale del concetto e ribadì la sua importanza per la promozione di una vita comunitaria pacifica. Così secondo Agostino la *tolerantia* è in primo luogo un comportamento sociale determinato da carità cristiana. Per altro verso, gli stessi padri della Chiesa nelle lotte dottrinali delineano anche i limiti della tolleranza e creano un indirizzo che nel corso della storia genererà una oscillazione tra mitezza e durezza, con episodi di profonda intolleranza. Lehmann con rigore scientifico studia sia le posizioni dottrinali rigorose nei confronti degli eretici, sia le idee (ad es. di "coscienza errante") e i personaggi (N. Cusano) che hanno contribuito alla futura evoluzione del caposaldo concettuale. Le ultime pagine del primo capitolo sono dedicate alla riforma luterana e all'illuminismo settecentesco, quali fondamentali tornanti della storia delle idee che hanno offerto stimoli a favore della tolleranza e dell'idea della libertà religiosa e di coscienza, così come ereditato dalla moderna sensibilità.

Il secondo capitolo affronta il difficile contesto sociale – scontro con le correnti anticlericali – che nell'Ottocento segna l'atteggiamento difensivo della Chiesa verso le pretese liberali alla libertà di coscienza e di religione. Il rapporto tra Chiesa e Stato moderno liberale è così inizialmente segnato da rifiuti e da condanne reciproche, dal *Kulturkampf*, e solo nel secolo successivo assumerà i tratti più positivi. Il Concilio Vaticano II inaugura vigorosamente una nuova fase nell'insegnamento sulla libertà re-

ligiosa, intendendola nella dichiarazione *Dignitatis humanae* come un diritto irrinunciabile della persona umana alla pratica della religione secondo gli orientamenti della propria coscienza. Resta il dovere morale, che però non si traduce più in un obbligo giuridico, della ricerca della verità. Al posto del diritto della verità è subentrato il diritto della persona. Bisogna tuttavia stare in guardia avverso le derive della relativizzazione: la libertà religiosa sussiste come diritto non contro la verità, ma per la verità.

Infine, l'ultima parte del libro, prendendo le mosse da un ragionare molto denso, propone una sintesi dell'idea della tolleranza e indica la strada per coglierne una concezione autentica. Questa non rinuncia alla propria via della verità ma non si sottomette ciecamente a posizione di arbitrarietà assoluta. La tolleranza genuina si deve sviluppare nella dialettica tra libertà, stima, giustizia e passione per la verità, portando al riconoscimento dell'altro come soggetto con pari diritti. In questa luce, il compito dello Stato "neutrale", in quanto garante della tolleranza, è quello di rendere possibile la realizzazione generale e soddisfacente della libertà religiosa e degli altri diritti umani. Senza identificarsi con una particolare religione, lo Stato, inoltre, deve «curare un'apertura mentale e garantire alle comunità religiose un ambito in cui potersi muovere liberamente» (p. 114). Il sostegno dello Stato alla libertà religiosa positiva contribuisce in maniera sostanziale all'identità dell'uomo, aiutando con questo tutti i cittadini, anche quelli atei, di scoprire le proprie intuizioni più profonde riflesse nel convincimento religioso altrui. Il *telos* della tolleranza, se questa vuol essere costruttiva per la società, deve perciò rimanere la verità.

Per concludere, *Tolleranza e libertà religiosa* di K. Lehmann è senza dubbio un esempio eccellente di erudizione e di esperienza didattica, nonché una fonte ricchissima di informazioni e riflessioni su scala multidisciplinare. Per il giurista, soprattutto per l'ecclesiasticista, la lettura del libro del compianto presule potrà essere di grande profitto come approccio al problema sempre attuale della *libertas religionis*.

MATEJ PAVLIČ
matej.pavlic@rkc.si
Pontificia Università
della Santa Croce

MARILENA MONTANARI, *Il Programma di Stazione Spaziale Internazionale e la sua regolamentazione tra prospettive de iure condendo e de iure condito. Il caso del "fine vita"*, Città del Vaticano, Lateran University Press, 2018, pp. 268.

IL lavoro che s'intende presentare costituisce l'esito di un'ambiziosa ricerca dottorale condotta dall'Autrice presso il Dipartimento di Studi sulla Comunità Internazionale, in seno all'*Institutum Utriusque Iuris* della Pontificia Universitas Lateranensis, sotto la guida del prof. V. Buonomo, dallo scorso giugno Rettore dell'Ateneo medesimo.

Le 267 pagine che ne sono scaturite hanno come *focus* d'indagine non soltanto la riflessione in termini di applicazione della teoria generale del diritto internazionale e del diritto internazionale dello spazio sulla disciplina giuridica adottata in fase di approntamento ed attualmente vigente sull'*International Space Station (ISS)*, ma anche l'analisi sperimentale dell'evoluzione dei negoziati multilaterali

che, presto o tardi, andranno irrevocabilmente a regolamentare il *de-orbiting* di quest'ultima.

Considerando che il secondo genere di riflessioni sopramenzionate non trova riscontro, ad oggi, in una negoziata e compiuta regolamentazione internazionale, il lavoro della dott.ssa Montanari costituisce una utile silloge, capace di ripercorrere l'iter genetico della ISS e di compendiare – almeno virtualmente – prospettive, vantaggi e rischi di numerosi scenari di *End-of-Life* della suddetta stazione, mai perdendo di vista i principî fondamentali emergenti dal *corpus iuris spatialis* che, in piena consonanza con i dettami della *Dottrina Sociale della Chiesa*, attraversano l'intera Opera. Tali principî generali – agli occhi dell'Autrice divenuti oggi di natura consuetudinaria – si assommano nel trittico che viene di seguito elencato: 1) il riconoscimento dello spazio extra-atmosferico quale area *communis omnium*, in accordo con l'*Outer Space Treaty* del 1967; 2) la necessità di estendere il concetto di sostenibilità ambientale finanche alle orbite terrestri che, ormai attraversate da numerosi *space debris*, rischiano di costituire una triste *addenda* al terzo capitolo dell'enciclica *Laudato Si'* a firma del Santo Padre Francesco soltanto nel 2015; 3) l'essenzialità della *Genuine Partnership* quale forma associativa che contempla ed anima l'interdipendenza sussidiaria che ciascun *Partner* nutre nei confronti degli altri e delle *performances* altrui. Da tali principî scaturisce una regolamentazione cruciale tanto nelle fasi di progettazione, quanto in quelle di ventura rimozione.

La dott.ssa Montanari si muove nella prospettiva summenzionata *de iure condendo* sin dal *primo capitolo*, dove conduce un'angariata *explicatio terminorum* dei due concetti fondamentali per lo studio

in questione: quello di *oggetto spaziale* e quello di *debris*. Tali questioni terminologiche verranno dipanate mettendo in luce le situazioni in cui – dottrina alla mano – sia possibile utilizzare il primo o il secondo termine quali attributi della *Stazione Spaziale Internazionale*, ovvero lumeggiando le condizioni in cui la suddetta cesserà di poter essere classificata quale agglomerato di oggetti spaziali, come accordato dai negozianti dell'*Intergovernmental Agreement* e testimoniato dalla dottrina, ed essendo non più funzionante sarà dunque da intendersi quale un agglomerato di *debris*. Riguardata la definizione di *oggetto spaziale* quale bene giuridicamente tutelato, richiamando nel contempo l'attenzione sull'indeterminatezza che ancora caratterizza il *corpus iuris spatialis* circa la regolamentazione dello stesso, l'avv. Montanari passa ad elencare le varie categorie di *debris*, corredando l'analisi con le rispettive definizioni tecniche alla luce delle *UN Space Debris Mitigation Guidelines* e dell'ulteriore *Soft Law*, che lo classificano quale oggetto di danno ed inquinante. Chiave di volta del capitolo è il paragrafo nel quale l'Autrice riflette sulla possibile identità o differenza tra le implicazioni giuridiche delle definizioni di *oggetto spaziale* e *debris*, giungendo, anche alla luce del paradigma costituito dalla stazione spaziale russa *MIR*, ad attribuire la titolarità della responsabilità che potrebbe derivare dai danni emergenti nella fase di rimozione della ISS o nelle procedure di riutilizzazione della stessa, nella consapevolezza che, non sussistendo precedenti storici di stazioni realizzate in cooperazione, le procedure di rimozione o riutilizzazione del *debris* – accantonata l'insostenibile prospettiva paventata dall'istituto giuridico della *derelictio* giustiniana – dovranno tener

conto della specificità dei principi giuridici sviluppati dai *Partners* per dare alla luce la *Stazione Spaziale Internazionale* che siamo ormai abituati a conoscere.

Nel *secondo capitolo* l'Autrice avvia una dettagliata analisi delle modalità di funzionamento della cooperazione fra i soggetti coinvolti nel programma della ISS, svelando quali riflessioni ed accordi di natura tecnica e giuridica sottendono l'impalcatura materiale di quella che è definita l'*avamposto dell'Umanità*, a bordo della quale sussiste una peculiare forma di cooperazione politico-giuridica che da subito è apparsa quale *unicum* anche sotto la lente della geopolitica, dell'economia e, nondimeno, del diritto tanto internazionale quanto privato comparato. Tali considerazioni, non dettagliabili in questa sede ma abbondantemente esplicitate nell'Opera, incalzano l'argomentazione che s'accosta, senza troppo indugiare, all'analisi del c.d. *intento empirico* alla base del rapporto di *Genuine Partnership* nel programma di *Stazione Spaziale Internazionale*. Infatti, richiamato l'obiettivo additato dal presidente Reagan, di costruire, cioè, una stazione spaziale permanentemente abitata, la ricerca procede nel discernere con onestà intellettuale e ricorso alle fonti, il lungo processo che condusse ad una sostanziale e non formale condivisione d'intenti e di finanziamenti internazionali della Stazione in questione: esclusivamente, dunque, allorquando furono riconosciuti, delineati e rispettati gli interessi nazionali di tutti quegli Stati che entravano in contatto – a ridosso della Guerra Fredda – con l'ambizione siderale statunitense, ridefinendone la finalità originaria, contenendone la titolarità e contribuendo a definirne regolamentazione, sino a cristallizzare le legittime esigenze politiche della *Genuine Partnership* attorno al rispetto dei principi di: a) conformi-

tà al diritto internazionale pubblico; b) immatricolazione dei moduli spaziali; c) utilizzazione e finanziamento del progetto. La dott.ssa Montanari procede poi nel dipanare i meccanismi giuridici che la *Genuine Partnership* si diede per salvaguardare sé medesima nel lungo periodo: è in tale contesto che vengono illustrati istituti quali il *countertrade*, gli scambi di compensazione, il *barter-like transaction* – parimenti utilizzati nel commercio internazionale –, le varie forme d'istituzionalizzazione della cooperazione, i meccanismi di risoluzione pacifica delle controversie e, infine, i rapporti intercorrenti tra la *Genuine Partnership* e i terzi nella *non-Partner Participation Policy*. Ben si capisce, quindi, come la *Genuine Partnership* si costituisca quale *Virtual Program of Programs*: forma associativa in cui l'indispensabile collaborazione per il perseguimento dell'obiettivo comune debba tener in considerazione il necessario rispetto delle priorità nazionali e delle rispettive politiche di esplorazione spaziale, a immagine del mutamento epocale che vede il paradigma della globalizzazione cedere il passo all'era del *post-globale*.

Giunti al *terzo capitolo*, si è guidati dall'Autrice attraverso i più probabili scenari *post-consumo* della struttura orbitante, muovendo proprio dalle prime proposte tecniche per il *de-orbiting* della ISS, avanzate dalla NASA ai *Partners* già nel 1997. Con il beneficio del dubbio, ma lo stimolante avanzamento sperimentale della dottrina, vengono dettagliati e ponderati: a) il modello di rientro incontrollato, attuato per il satellite *UARS*; b) il modello di rientro parzialmente controllato, messo in atto per la stazione *MIR*; c) il modello di rientro totalmente controllato, come avvenuto per l'*Automated Transfer Vehicle Jules Verne*. Delineati i tre modelli tecnici attraverso cui

sono state attuate nel passato le procedure di rimozione degli oggetti spaziali, gli scenari con contezza ipotizzati dagli esperti per una struttura *sui generis* quale la ISS, sono dall'avv. Montanari sussunti attorno a sei prospettive: 1) Rientro incontrollato attraverso un decadimento naturale; 2) Rimozione della struttura in due fasi: iniziale decadimento naturale seguito da *de-orbiting* controllato della struttura per mezzo di uno o più moduli di servizio; 3) *De-orbiting* guidato dell'intera struttura per mezzo di più veicoli spaziali; 4) *De-orbiting* controllato della stazione in più segmenti per mezzo di più moduli di servizio; 5) Attuazione del *recycling approach* affinché si proceda al recupero di elementi della struttura che possano essere poi riutilizzati in orbita; 6) Smaltimento dell'intera stazione in sicurezza attraverso un nuovo modulo di servizio designato *ad hoc*; L'Autrice, soffermandosi con particolare dovizia sui risvolti giuridici emergenti dal quinto e dal sesto scenario, non trascura di sottolineare come il primo scenario si preannunci particolarmente gravoso nelle questioni di responsabilità per danni che la struttura dovrà affrontare, mentre il secondo, terzo e quarto scenario richiedano che venga stipulata una clausola *ad hoc* sullo scambio di dati tecnici e beni tra i *Partners* per il perseguimento delle finalità conclusive del programma ISS. Un regime di libero scambio di dati tecnici relativi ai sistemi di interfaccia, integrazione e sicurezza dei singoli oggetti spaziali coinvolti agevolerebbe notevolmente l'attuazione del *fine vita* della struttura nella modalità di smaltimento controllato attraverso il disintegro in atmosfera, ma dovendo far i conti con la realtà, la questione giuridica della condivisione dei dati per le operazioni orbitali giunge a complicarsi inglobando i molteplici profili di *liability* che so-

no altresì dall'Autrice scandagliati. Lo stesso quinto scenario di rimozione, pur essendo il più innovativo ed ammalian- te, sembrerebbe richiedere una condivisione di dati tecnici e beni che vada ben oltre il limite consentito dall'*Intergovernmental Agreement*: il trasferimento tecnologico che verrebbe effettuato, richiederebbe forme sempre maggiori di cooperazione e di armonizzazione delle discipline nazionali in tema di controllo delle esportazioni e di protezione delle invenzioni brevettate, mentre, attualmente, le discipline internazionali esistenti sono di *soft law* e la regolamentazione effettiva risulta di carattere prevalentemente nazionale. Il sesto scenario prevede, *inter alia*, la questione giuridica relativa al finanziamento delle attività spaziali, soprattutto nel caso in cui siano condotte da privati: l'armonizzazione delle procedure di finanziamento internazionale e la maggior sicurezza negli investimenti in attività spaziali, pur potendo concretamente derivare dalla conclusione del recente *Space Assets Protocol* del 2012, non risulta ancora essere una priorità dei *Partners*.

Eppure, l'Autrice mostra come, qualora si lavorasse per l'armonizzazione delle regolamentazioni giuridiche di riferimento, il *de-orbiting* della ISS potrebbe esser finanche costituito dalla sintesi polivalente delle prospettive sopra esposte, prima di procedere, nel quarto capitolo, all'analisi delle conseguenze giuridiche derivanti dall'attuazione dei vari scenari. Da questa parte, che risulta essere la più densa del lavoro intero, emerge chiaramente che – in quanto radicati nella *Genuine Partnership* – i rapporti *inter partes* ed eventuali questioni di responsabilità per danni derivanti dalle *Protected Space Operations* relative all'attuazione del *fine vita* potrebbero essere risolte con la clausola *cross-waiver*

of liability, evitando l'insorgenza di contenziosi tra i *Partners* in caso di danni ad oggetti spaziali o materiali nella conduzione delle operazioni di rimozione, attribuendo invece allo Stato *Partner* leso l'onere di risarcire i danni per sé e per i propri nazionali. D'altra parte, il risarcimento di eventuali danni prodotti a Stati terzi, ricadendo sotto un profilo di responsabilità internazionale per *ultra-hazardous activities*, sarebbe da attribuire allo Stato operante, pur nell'assenza di un illecito, in virtù della pericolosità dell'attività posta in essere, fermo restando: *in primis* che gli Stati responsabili debbano essere i cosiddetti *Stati di lancio*, *in secondi* che resterebbe da meglio configurare la fattispecie di responsabilità solidale per gli Stati che *procedono in comune al lancio di un oggetto spaziale*. L'avv. Montanari, facendo tesoro di orientamenti giurisprudenziali nonché di autorevoli interpretazioni della dottrina, argomenta le ipotetiche tipologie di danno risarcibili, a condizione dell'espletamento dell'onere probatorio oltre all'*iter* da attuare per avanzare la richiesta di risarcimento del danno, dettagliando implicazioni giuridiche e profili legali *intra*-nazionali propri di ogni *Partner*. Alquanto aporetica resta, invece, la regolamentazione delle responsabilità derivanti da attività spaziali condotte dai privati; pur sancendo, il *corpus iuris spatialis*, una nitida responsabilità internazionale dello Stato anche per esse, la prassi ha evidenziato come la specificazione di tale regolamentazione avvenga in modo differente sul piano interno: mentre per taluni Stati si possa parlare di regolamentazione organica delle attività spaziali, per altri la disciplina sia tuttora frammentaria e ricavabile da apparati legislativi diversificati. Alla luce di tutto ciò e specialmente dal riferimento all'intervento dei privati in tali operazio-

ni, si evince quanto possano giungere a divenire onerose le conseguenze economiche e giuridiche cui i *Partner States* potrebbero incorrere durante le operazioni di *de-orbiting* dell'*International Space Station*.

Nelle *conclusioni*, l'Autrice ricapitola con lucidità la necessità di rimozione, almeno parziale, della *ISS* quale oggetto spaziale inutilizzabile, a beneficio della sostenibilità dell'intera orbita bassa e della superficie terrestre, sposando pienamente lo scenario tecnico che contempla come prioritario il recupero degli elementi riutilizzabili a bordo della stazione e il trasporto di tale materiale a terra grazie ad un modulo di servizio privato predisposto *ad hoc* e il necessario smaltimento per *de-orbiting* controllato dell'intelaiatura restante e non riciclabile. Tale prospettiva, in grado di farsi carico tanto delle istanze di abbattimento dei costi e di preservazione dell'ambiente extra-atmosferico – attraverso il recupero e il riutilizzo di attrezzature di alto valore economico e tecnologico – quanto di protezione della superficie terrestre e degli esseri umani che la popolano, per mezzo di una procedura di rimozione guidata in cui gli operatori monitorino attentamente il disintegro degli elementi non riutilizzabili, attuando le regole di condotta dettagliate nelle *Guidelines for the long-term sustainability of outer space activities* del 2016, perché non ne derivino danni. Come già detto, mentre la questione giuridica principale sull'attuazione del *fine vita* riguarda il trasferimento tecnologico, quella derivante dalle procedure di rimozione verterà sulla titolarità e sui regimi di responsabilità per danni applicabili; ma in entrambi i casi, la regolamentazione che si propone dovrà adottare soluzioni diverse a seconda che si considerino i rapporti *inter partes* o con i terzi. *Ad intra*, la *Genuine Partner-*

ship potrebbe adottare l'approccio che una parte della dottrina chiama di *top-down* e che consisterebbe in una sorta di rivalutazione della nuova *lex mercatoria*. Il diritto applicabile sarebbe, cioè, quello prevalentemente creato (con criterio!) dal ceto imprenditoriale, senza la mediazione del potere legislativo degli Stati, volto però ad influenzarlo e ad estendersi alla regolamentazione internazionale vigente in materia. *Ad extra*, invece, la questione è molto più complessa a causa dei regimi di responsabilità disciplinati dalla *Liability Convention* che, tuttavia, l'Autrice parimenti procede a detagliare, giungendo finalmente a tematizzare il vero punto di forza di questo studio: la focalizzazione dell'evoluzione non solo nelle modalità, ma anche negli strumenti giuridici impiegati per la regolamentazione dell'esplorazione siderale.

Come fortemente richiamato anche dal prof. V. Buonomo nella *prefazione* all'opera, basterebbe osservare gli accordi internazionali conclusi sotto l'egida ONU, comparandoli con l'attuale ricorso alla *soft law* quale unico strumento di regolamentazione, o con il crescente richiamo a tecniche di *bottom-up*, per rilevare come il confine tra il settore pubblicitario e quello privatistico del *corpus iuris spatialis* risulti notevolmente assottigliato. Ciò in virtù del fatto che la Comunità Internazionale si sia arricchita di attori che, pur non avendo espressamente una soggettività internazionale, sembrano rivendicarla di fatto, ma anche di diritto, in nome di una sussidiarietà *intra-statale* e internazionale, sembra voler tendere ad una *reductio ad unum* delle categorie giuridiche su cui gli operatori giuridici del settore si stanno tuttora interrogando.

L'avv. Montanari sembra avere piena coscienza dell'eterogeneità dei fini che vorrebbe tendere ad un'unità nuova, volta a superare e ripensare i paradigmi giuridici oggi esistenti, tematizzando nuovamente – nel nuovo contesto extra atmosferico – il vecchio quesito *metagiuridico*, che serba le fondamenta del diritto stesso; pertanto le riflessioni fino ad ora condotte sono state pensate a difesa della *Genuine Partnership* per il programma della *Stazione Spaziale Internazionale*. Da qui è poi doveroso chiedersi quale sia il grado di importanza da attribuire alla tutela dell'ambiente terrestre e dell'ambiente *extra-atmosferico* confrontandosi con l'*opinio iuris* che vedrebbe quanti effettuarono il lancio di elementi spaziali in orbita deputati alla rimozione dei medesimi, in nome della protezione dello spazio *extra-atmosferico*, facendosi inoltre carico delle conseguenti responsabilità che un'attività come questa potrebbe generare.

La ricerca, edita dalla *Lateran University Press*, pur concentrandosi su quanto avvenga o debba avvenire lungo l'orbita terrestre, ha il pregio di esplicitare ogni riferimento citato non dando nulla per scontato. Riesce così a stimolare persino il lettore non specialista nel maturare una nuova consapevolezza che vada oltre la regolamentazione per il fine vita della *Stazione Spaziale Internazionale*, tematizzando quanto sia urgente l'assunzione di un nuovo paradigma giuridico disciplinante le future attività spaziali, che non potrà prescindere da ciò che rimane il motore e il fine delle attività spaziali: l'essere umano.

FERNANDO CHICA ARELLANO

Alberici Gentilis. De Papatu Romano Antichristo, recognovit e Codice autographo bodleiano D'Orville 607, a cura di Giovanni Minnucci, Milano, Monduzzi Editoriale, 2018 («Archivio per la Storia del diritto medioevale e moderno; Studi e Testi», 17), pp. 352+CLXII.

NOTO per essere ritenuto uno dei padri fondatori del diritto internazionale moderno e per l'apostrofe vergata nel *De iure belli* (*Silete theologi in munere alieno!*), Alberico Gentili (1552-1608), esule in Inghilterra nel 1580 per la sua adesione alle dottrine riformate, e *regius professor* di *Civil Law* ad Oxford dal 1587, oltre ad una cospicua produzione a stampa ha lasciato anche alcuni inediti oggi conservati nella Bodleian Library in Oxford. Fra essi spicca il *De Papatu Romano Antichristo*: testo al quale, soprattutto a partire dal secolo scorso, è stata dedicata particolare attenzione da parte della storiografia (ad es. G. H. J. Van der Molen, D. Panizza, F. Mignini, V. Lavenia, D. Pirillo, L. Felici e, da ultimo, con un innovativo contributo, D. Quagliani). Le ricerche compiute negli ultimi anni, soprattutto dal prof. Giovanni Minnucci, Ordinario di Storia del Diritto Medioevale e Moderno presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Internazionali dell'Università di Siena, hanno dimostrato che, pur essendo stato originariamente redatto fra il 1580 ed il 1585, quel testo era stato rivisto, corretto e integrato dallo stesso Gentili almeno fino al 1591.

Per tentare di comprendere l'entità e la natura sostanziale di queste modifiche e annotazioni, e le ragioni per le quali il Gentili non giunse mai alla determinazione di completare e pubblicare il lavoro, occorre tornare a studiare

la fonte manoscritta e predisporre l'edizione critica, lavoro svolto dal Curatore con l'acribia e la pazienza di un Certosino. Per la lunghezza e la complessità del testo, per i cambiamenti e le integrazioni che l'A. vi aveva apportato, per l'elevatissimo numero di rinvii alle fonti e alla letteratura, il suo esame ha richiesto senz'altro uno studio approfondito e prolungato. Era necessario, inoltre, per tentare di inquadrare storicamente la stesura del *De Papatu* nel suo complesso, approfondire la vicenda inglese del giurista italiano, gettando lo sguardo sulle sue proficue relazioni umane e professionali, senza però dimenticare le avversità più volte subite da parte di alcuni ambienti d'Oltremarica, nel periodo in cui stava scrivendo e aggiornando la sua opera anti-romana. Il progetto, dopo molti anni di intenso lavoro da parte del prof. Minnucci – che sui testi editi ed inediti del Gentili si sta cimentando da circa un ventennio, con la pubblicazione di tre monografie e di numerosi contributi – è stato finalmente portato a compimento.

Composta di ventiquattro *Assertiones*, attraverso le quali l'A. intese dimostrare che l'Anticristo era da identificare nel Papato Romano, l'opera, scritta ovviamente in lingua latina, è dedicata alla trattazione di alcuni temi di natura teologica e giuridica. Solo per fare alcuni esempi, si possono ricordare il culto delle immagini, i Sacramenti, il celibato ecclesiastico, il Purgatorio, il culto dei santi e delle reliquie, il libero arbitrio, i miracoli, la giustificazione *ex sola fide* e le *bonae operae*, il potere temporale del Papa ed il Primato Romano: tutte questioni esaminate ed approfondite dal Gentili alla luce delle dottrine riformate ed in contrasto con quelle della Chiesa di Roma. Il testo è corredato da un nu-

mero copiosissimo di allegazioni tratte dalla Sacra Scrittura, dalle opere dei Padri della Chiesa, da quelle teologiche, storiche, filosofiche, letterarie e giuridiche, individuate dal Curatore, a piè di pagina, in un apposito apparato critico. In un secondo apparato, sempre a piè di pagina, vengono edite anche le numerose *additiones* che il Gentili vergò nei margini e, talvolta, nelle interlinee del testo. Segue un'Appendice nella quale si legge il testo, criticamente edito, degli appunti di lavoro che l'A. annotò nel frontespizio e nei fogli iniziali ed alla fine del manoscritto inizialmente destinati a restare bianchi.

In ragione della particolare natura del testo – un vero e proprio *work in progress* – l'edizione critica del *De Papatu*, delle numerose *additiones* e dei cospicui appunti sparsi che ne caratterizzavano la stesura, era meritevole di essere accompagnata da un saggio introduttivo. Per una migliore comprensione dell'opera, e per una sua più compiuta, ancorché preliminare, illustrazione, il prof. Minucci, negli ampi *Prolegomena* che precedono l'edizione, ha ritenuto necessario soffermarsi sulle presumibili ragioni sottese alla decisione assunta dal Gentili di voler affrontare il tema oggetto del suo lavoro, sulle fonti complessivamente utilizzate e sulle probabili motivazioni della sua mancata pubblicazione. Né potevano essere ignorate, infine, in ragione dei contenuti eminentemente teologici e giuridici dell'inedito, le idee che, in relazione ai rapporti fra diritto e teologia e fra coloro che quelle discipline professavano, il nostro A. aveva espresso negli anni ai quali va fatta risalire la conclusione della prima redazione dell'opera e a quelli immediatamente seguenti, allorché decideva di aggiornarla e modificarla. In questo periodo, infatti, si

concretizzarono i prodromi di un vero e proprio scontro teorico, di natura politico-dottrinale, con i puritani inglesi e, in particolare, con il teologo puritano John Rainolds, circa le competenze dei teologi e dei giuristi. Queste vicende, già note alla storiografia, erano suscettibili non solo di essere ripensate e approfondite alla luce della documentazione manoscritta che le attesta, ma anche nuovamente contestualizzate: proprio mentre la polemica iniziava ad accendersi per poi successivamente esplodere all'inizio degli anni Novanta del XVI secolo, quando l'A. stava attendendo alla scrittura e alla successiva revisione del *De Papatu*. Giunto ad uno stadio avanzato di elaborazione, il *De Papatu* consente non solo di apprezzare la vastissima cultura e la poliedrica attività scientifica del giurista e pensatore italiano, ma anche di conoscere i forti dissensi che caratterizzarono la vicenda politica e religiosa europea in uno dei momenti più complessi e difficili della sua storia millenaria. Il volume è corredato dagli utilissimi Indici dei manoscritti, delle Fonti normative e scritturali, dei nomi e dei luoghi.

P. BRUNO ESPOSITO, O. P.

pbrunoop@gmail.com

Pontificia Università

San Tommaso d'Aquino - Angelicum

FRANCESCO SALVATORE REA, *Delibazione di sentenze ecclesiastiche e riforma dei processi canonici di nullità matrimoniale. Dinamiche interne e proiezioni esterne del "Mitis iudex Dominus Iesus" alla luce del "giusto processo"*, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 2018, pp. 210.

LA recente riforma dei processi di nullità del matrimonio attuata da Papa Fran-

cesco con il m.p. *Mitis Iudex Dominus Iesus* per la Chiesa latina è destinata inevitabilmente a riflettersi, con effetti non ancora pienamente verificabili perché ancora non consolidati, sul sistema di attribuzione degli effetti civili alle sentenze ecclesiastiche dichiarative della nullità matrimoniale.

È questo il tema, interessante e complesso che Francesco Salvatore Rea si propone di indagare nella sua monografia, svolgendo un'analisi approfondita che si colloca sulla linea di confine tra l'ordinamento civile e quello canonico e che dunque ambisce ad offrire al lettore una prospettiva non esclusivamente ecclesiale.

La peculiarità del contributo si può cogliere già sul piano dell'impostazione metodologica: contrariamente a quanto suggerito dal titolo dell'opera, che parrebbe fissare come punto di partenza dell'indagine il procedimento di delibazione da scrutinarsi alla luce delle modifiche introdotte dalla riforma, l'analisi prende invece le mosse dalla ricostruzione del sistema processuale canonico così come innovato per effetto della suddetta riforma, per evidenziarne gli aspetti nevralgici che acquistano rilievo in sede di procedimento di *exequatur*.

Dal punto di vista strutturale l'opera – preceduta dalla presentazione del prof. Arroba Conde – si compone di una premessa, di una introduzione e di tre capitoli nei quali vengono trattati in modo omogeneo (ogni capitolo si compone di cinque paragrafi) i temi trattati. Alla fluidità dello stile, che rende piacevole ed agile la lettura, si accompagna un solido apparato bibliografico che disvela una ricerca accurata e meticolosa delle fonti.

Partendo dalla fondamentale premessa che il diritto canonico si incarna nella realtà concreta dei bisogni dei fedeli co-

me *norma missionis* nella quale si rispecchia l'identità stessa della Chiesa e del processo canonico come strumento per attuare la giustizia nella Chiesa, l'Autore si addentra in una interessante analisi del riformato processo di nullità matrimoniale, con la lucidità e l'equilibrio di chi apprezza con favore ogni innovazione, ma al contempo è consapevole della esigenza che ogni riforma legislativa necessita di essere ricondotta a sistema e soprattutto verificata sul campo.

All'analisi dei mutamenti della disciplina processuale canonica apportati dalla Novella è dedicato il primo capitolo. L'Autore si focalizza sull'esame dei risvolti applicativi della nuova normativa e sulla loro potenziale idoneità ad incidere sui meccanismi delle garanzie processuali sollecitando atteggiamenti di chiusura delle Corti italiane, già tradizionalmente poco inclini ad agevolare l'ingresso dei provvedimenti canonici di nullità nell'ordinamento. In questa cornice l'Autore si sofferma su quelle innovazioni introdotte dalla riforma suscettibili di trasformarsi in strumenti di abuso del processo, quali la possibilità per la parte di scegliere senza limiti o vincoli il foro competente per la causa, ai sensi del novellato can. 1672 CIC, essendo state espunte dal testo della norma le condizioni alle quali originariamente si subordinava la scelta del foro dell'attore e del foro delle prove ed essendo stato esteso, inoltre, il foro dell'attore anche al quassidomicilio di questi, con conseguente incremento del rischio che la parte possa scegliere il tribunale maggiormente rispondente alle sue aspettative. La trattazione prosegue poi attraverso l'analisi di quelle norme di nuovo conio che hanno suscitato più di altre incertezze e dubbi fra gli interpreti, come il can. 1680 § 2 CIC che attribuisce al tribunale collegia-

le il potere di confermare, con decreto, la sentenza di prima istanza ove l'appello risulti «*mere dilatorio*», in ragione della difficile interpretabilità di tale espressione, dai contorni non chiaramente definibili. In questo mutato scenario normativo l'Autore esprime una comprensibile preoccupazione per le possibili ripercussioni negative che un uso poco accorto dei nuovi strumenti processuali potrebbe determinare in sede di *exequatur*, restringendo ancor di più, rispetto al passato, le maglie dell'ingresso delle sentenze canoniche di nullità nell'ordinamento italiano, sull'onda di una paventata compromissione del diritto di difesa *ex art. 24 Cost.*

Il primo capitolo si chiude con la disamina delle innovazioni concernenti il giudizio dinanzi alla Rota – ed in particolare di quelle contenute nel Rescritto del 7 dicembre 2015 sul compimento e l'osservanza della nuova legge sul processo matrimoniale – che presentano alcuni profili di scarsa compatibilità, almeno in via astratta, con i canoni del diritto di difesa e che pertanto costituiscono un potenziale ostacolo in sede di *exequatur*. Tra questi l'Autore si sofferma in particolare modo ad analizzare i risvolti problematici conseguenti alla reintroduzione della formula generica del dubbio (già prevista dall'art 77 § 2 delle Norme Rotali del 1934) che, proprio perché generica, potrebbe in concreto aprire pericolosamente la strada all'emanazione di sentenze che si fondano su motivi di nullità rispetto ai quali non si è svolto un esauriente contraddittorio tra le parti, a cagione dell'assenza di una chiara demarcazione del *thema decidendum*.

All'analisi del *processus brevior coram Episcopo* e alle possibili ricadute negative che l'adozione di tale modello processuale può comportare in sede di de-

libazione è dedicato l'intero secondo capitolo. L'Autore, pur nella dichiarata consapevolezza che esso rappresenti l'innovazione più significativa e originale della Riforma, ne mette tuttavia in evidenza gli aspetti critici e passibili di censura in sede di *exequatur*, in ragione della potenziale compromissione del diritto di difesa che in concreto potrebbe verificarsi. Soffermandosi in via preliminare sulla funzione del *processus brevior* l'Autore pone l'accento sulla necessità di coniugare le esigenze della celerità connesse all'introduzione di tale modello processuale con il rispetto delle tutele costituzionali sul diritto di difesa.

Una diffusa disamina critica è poi dedicata all'esegesi dei presupposti ai quali il novellato can. 1683 CIC subordina la percorribilità della via giudiziale più breve, ed in particolare al consenso delle parti. Mentre la sussistenza di tale requisito è facilmente evincibile quando l'istanza (*id est* il libello) è presentata congiuntamente dai coniugi, maggiori perplessità sorgono quando il consenso debba desumersi attraverso l'adesione (*aliunde* manifestata) di un coniuge all'istanza proposta dall'altro, come pure la stessa norma consente, non essendo in tal caso esplicitato quale sia la concreta modalità di acquisizione di detto consenso e il perimetro oggettivo al quale esso si estenda. In tal senso si segnala l'elevato rischio che si generino prassi interpretative lesive del diritto di difesa e sulle difficoltà operative cui inevitabilmente andrà incontro l'utilizzo del nuovo modello processuale, la cui corretta applicazione resta in definitiva affidata alla preparazione tecnica e alla scrupolosità degli operatori giudiziari.

Proseguendo nell'indagine, quanto alla fase istruttoria e decisionale del *processus brevior*, l'Autore evidenzia la grave

lacuna normativa costituita dalla mancata previsione di una fase di pubblicazione degli atti dopo la fase istruttoria. È evidente, infatti, che in tal modo le parti vengono private della possibilità di avere una adeguata conoscenza delle risultanze istruttorie; pregiudizio questo che si rivela ancor più insidioso qualora le stesse parti non abbiano partecipato alla sessione istruttoria. Un ulteriore motivo di perplessità evidenziato dall'Autore è rappresentato dalla norma che individua il giudice di secondo grado competente a ricevere l'impugnazione avverso la sentenza del Vescovo diocesano (can. 1687 § 3 CIC) atteso che detta norma, per il caso in cui la sentenza sia emessa dal Metropolita, individua tale giudice nel Vescovo suffraganeo della sede più antica nell'ambito della stessa metropoli, implicando una individuazione poco agevole del giudice di appello. In tale contesto peraltro l'Autore non omette di considerare i problemi interpretativi scaturenti dalla previsione che contempla il rigetto *in limine* dell'appello con decreto (can. 1687 § 4 CIC), ove appaia meramente dilatorio, effettuando gli opportuni confronti con la corrispondente norma del processo ordinario analizzata nel capitolo precedente.

Un conclusivo spunto di riflessione viene dedicato alla controversa natura del provvedimento episcopale emesso al termine del *processus brevior*, il quale, pur qualificato espressamente come sentenza, viene tuttavia da taluni autori accostato (a torto secondo la condivisibile opinione dell'Autore) ad una dispensa *super rato et non consummato*, ad un provvedimento cioè di natura schiettamente amministrativa, in quanto tale non delibabile a tenore del combinato disposto dell'art. 8 punto 2 dell'Accordo di Villa Madama e dell'art. 797 c.p.c.

(formalmente abrogato ma considerato ultrattivo nella specifica materia in virtù del principio sancito all'art. 7 Cost.) che individua nelle sentenze l'oggetto esclusivo della delibazione. Osserva infatti correttamente l'Autore che in tale processo il consenso delle parti è solo «un fluidificante per lo svolgimento dell'istruttoria nel *processus brevior*» che non elide la dialettica processuale in difesa del *favor matrimonii* di cui è comunque garante il Difensore del Vincolo.

Chiude l'opera il terzo capitolo nel quale l'Autore si sofferma su alcuni aspetti problematici scaturenti dalle Regole procedurali (*Ratio procedendi*) poste in appendice al m.p. In particolare – tenendo sempre presente l'angolatura prospettica del giudizio di delibazione della sentenza di nullità – l'Autore evidenzia le criticità insite nelle modalità di svolgimento della *investigatio praeiudicialis seu pastoralis* che secondo l'art. 3 delle Regole Procedurali potrà essere affidata dall'ordinario del luogo a persone che siano «dotate di competenze ancorché non esclusivamente giuridico-canoniche», con il possibile rischio che la raccolta degli elementi utili alla celebrazione del processo ordinario o *brevior* resti di fatto affidata a persone tecnicamente impreparate e poco accorte nel cogliere le esigenze difensive delle parti, malgrado le possibili (e a volte inevitabili) commistioni tra questa fase preprocessuale di carattere pastorale e quella giudiziale successiva. Ampliando la prospettiva dal diritto processuale a quello sostanziale, l'Autore evidenzia, inoltre, come l'art. 14 delle Regole Procedurali sembra incidere sull'assetto dei tradizionali e noti capi di nullità, aprendo l'ingresso al *fidei defectus* come ulteriore causa di invalidità del matrimonio, sia pure limitatamente alle ipotesi in cui

tale difetto dovesse rilevarsi idoneo a «generare la simulazione del consenso ovvero l'errore che determina la volontà». Si tratta effettivamente di una scelta che potrebbe ostruire la strada all'*exequatur* di sentenze di nullità fondate su tale vizio, sotto il profilo della contrarietà all'ordine pubblico interno, essendo l'ordinamento italiano improntato al principio di laicità e confessionalmente neutro.

La trattazione del capitolo prosegue poi con una analisi comparatistica tra il *processus brevior* e il processo sommario di cognizione, quest'ultimo introdotto nel sistema processuale italiano dalla legge n. 69/2009, nel quale l'Autore, tirando le fila di una diffusa digressione sul dibattito dottrinale ancor oggi non sopito sulla natura di tale modello processuale, conclude per una sostanziale eterogeneità funzionale e strutturale delle due figure di processo.

Una riflessione interessante viene dedicata all'attuale ruolo della Segnatura Apostolica, come ridisegnato per effetto delle innovazioni introdotte dal m.p. Mostrando una particolare sensibilità canonistica, l'Autore segnala l'importanza di una rivalorizzazione del ruolo di vigilanza del Supremo Tribunale benché la riforma, incidendo significativamente sulle attribuzioni di tale organo, ne abbia comportato un inevitabile ridimensionamento. Specialmente con riferimento al *processus brevior* per il quale, considerati gli specifici presupposti che ne consentono l'adozione, è ragionevole immaginare un ridotto ricorso all'impugnazione, l'Autore evidenzia come il controllo della Segnatura – preliminarmente al giudizio di delibazione in sede civile – costituirà l'unico modo per verificare la regolarità della procedimento svoltosi in sede canonica.

Il capitolo si conclude con un paragrafo dal titolo provocatorio (*Riflessioni nell'ora presente: quale destino per l'exequatur?*), al quale l'Autore affida le sue considerazioni personali e qualche riflessione *de iure condendo*.

Partendo dalla considerazione critica sul ruolo delle Corti Appello da sempre orientate ad ostacolare l'ingresso delle sentenze canoniche di nullità nel nostro ordinamento piuttosto che a favorirlo, l'Autore si sofferma sull'opportunità – già da tempo segnalata in dottrina – di una eliminazione del procedimento di delibazione al fine di salvaguardare l'integrità stessa dell'istituto matrimoniale come configurato secondo la struttura sacramentale della Chiesa. Egli peraltro riconosce che tale soluzione estrema si porrebbe in netta rottura con la tradizione della Chiesa, da sempre favorevole al perseguimento da parte di ogni *civis-fidelis* di uno status giuridico omogeneo nella materia matrimoniale, all'interno dei due ordinamenti (civile e canonico).

La strada più indicata sembrerebbe dunque – secondo l'Autore – quella di puntare ad una rivalorizzazione del senso di giuridicità del diritto canonico, anche se tale soluzione non appare compiutamente chiarita e sviluppata, pur nel perimetro di una serie di coordinate di principio astrattamente condivisibili. In tal senso riteniamo che un maggiore sviluppo della parte dell'opera dedicata alla personale proposta ricostruttiva del sistema avrebbe conferito completezza ad un lavoro particolarmente apprezzabile sul piano ricognitivo, che costituirà sicuramente un prezioso riferimento per ulteriori indagini sulla materia.

ADRIANA NERI
adriana.neri@virgilio.it

CLAUDIO SARTEA, *Diritti umani. Un'introduzione critica*, Torino, Giappichelli, 2018, pp. 150.

IN occasione del settantesimo anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, promulgata dalle Nazioni Unite, il 10 dicembre 1948, Claudio Sartea, che lavora in Filosofia del Diritto all'Università di Roma "Tor Vergata", ha dedicato una riflessione critica a questo grande evento nella storia dell'umanità.

Colpisce il fatto che l'autore, consapevole dell'importanza indubbia di tale evento, abbia dedicato questa sua opera a «dei neonati», a quei «piccoli che riprendono in mano la storia, dopo le carneficine degli adulti» (ricordo patetico del celebre film *The Mission* del 1986). L'autore sottolinea chiaramente il proprio impegno nella «lotta per i diritti umani, di cui questo libro cerca di balbettare qualcosa, mentre la storia delle donne e degli uomini, in carne ed ossa, generazione dopo generazione, da sempre s'incarica di testimoniarla con tanta maggiore eloquenza» (p. 11).

Ma come e quando si è arrivati a parlare di diritti umani? Sartea parte da una constatazione fondamentale – si direbbe anche praticamente ovvia – secondo cui tutti sanno e riconoscono che l'idea dei diritti umani è stata facilitata dalla nozione di diritto soggettivo, sorta dalla storia del pensiero giuridico: «I diritti umani sono certamente diritti soggettivi, e, si osserva, il diritto soggettivo è un'idea relativamente moderna: questo spiegherebbe perché non si conosca l'espressione tecnica "diritto dell'uomo" prima del secolo diciottesimo, con qualche rara eccezione precedente, e comunque moderna (cioè, secondo la

tradizionale suddivisione delle epoche in Occidente, dal secolo sedicesimo in avanti)» (p. 3).

La presente esposizione critica è attraente già nella sua struttura, articolata in tre capitoli, ben suddivisi, che ne facilitano la lettura e l'assimilazione, con una coerenza aperta da premesse pertinenti e chiusa con una conclusione che spinge ad ulteriori ricerche in materia. Nelle premesse si riesce a capire cosa sono i diritti di cui si tratta: «Di che cosa parliamo quando parliamo di diritti umani? Un giurista esperto di diritto internazionale, storia del diritto, o anche diritto costituzionale, con sicurezza e disinvoltura risponderebbe: i diritti umani sono quelle spettanze che riconosciamo a ciascun essere umano a prescindere dal suo *status civitatis*. Scavano sotto le superficie delle contingenze (storiche, politiche, culturali, istituzionali, anagrafiche, sanitarie), e mettono radici nella stessa condizione umana» (p. 2).

Trattandosi del loro radicamento nella condizione umana, ci vuole un discorso giusfilosofico che vada in una prospettiva ontofenomenologica (suggerita da Sergio Cotta, importante filosofo italiano del diritto nel xx secolo), per mettere in rilievo e al centro la persona umana. Lo riecheggia il primo capitolo dedicato all' *approccio filosofico ai diritti umani: necessità ed opzioni*: «È molto difficile immaginare un sapere pratico [lo è quello giuridico] che non si muova da una determinata visione dell'essere umano, della sua struttura ontologica (magari solo implicitamente considerata e non apertamente tracciata), da un sistema di fini in cui si inserisce la sua prassi» (p. 18). Solo poggiando sull'apporto di una retta antropologia si possono fondare i diritti umani, data la

necessità della stessa antropologia per comprendere l'esistenza del diritto.

In altre parole, la visione ontofenomenologica ci propone un'esistenza umana che si capisca e si mantenga come *coesistenza pacifica* degli esseri umani, come *relazione* (di cui l'alterità è fondante della giuridicità). Una relazione salva dai conflitti, e, pertanto, aperta al giuridico, esigendolo per la sua comprensione corretta (p. 19); perché «non vi è esistenza (umana) che non sia al contempo coesistenza: l'apparizione dell'altro-da-me come-me sulla scena della vita concreta è immediata, si direbbe simultanea se non addirittura anteriore alla stessa appercezione del sé da parte dell'individuo razionante. In un certo senso anzi si può affermare che la coesistenza precede l'esistenza, almeno sul piano coscienziale: siamo generati (concepiti, allevati, istruiti) dalle relazioni, ed ogni avvenimento rilevante della nostra esistenza è coesistenziale, relazionale». In termini aristotelici, essendo l'uomo un animale politico, la virtù della giustizia è «*ad alterum*». Quindi «non è pensabile la giustizia – ed ogni discorso sul giuridico – se non in un contesto di relazioni ([...], non relazioni qualsiasi, né tutte: bensì le relazioni pubblicamente rilevanti, perché dotate di un significato pubblico)» (p. 20).

Questa *ontofenomenologia giuridica* quindi rivela un presupposto rilevante per una rigorosa «semantizzazione» dei diritti umani, e perciò della loro comprensione, giustificazione e fondamento: la *priorità dei doveri sui diritti*. I beni essenziali per l'essere umano, che sono i suoi diritti, richiedono di essere rispettati, perché dovuti. Gli stessi doveri pongono ed impongono un limite, intrinseco quindi, ai suoi diritti. La presenza di altri esseri umani, simili a lui (altro-co-

me-me) e dissimili, e cioè diversi da lui (altro-da-me), gli impone un comportamento specifico in ambito giuridico, e quindi sociale. L'anteriorità dei doveri ai diritti respinge, lo si vede, la concezione dell'uomo come una monada isolata, l'essere umano essendo sin dal momento del suo concepimento, accolto, inserito e chiamato a realizzarsi nella società. In questo contesto si comprende bene il divieto di «abuso del diritto» (cfr. p.es. Art. 17 della Convenzione Europea per i Diritti Umani).

Questo si coglie bene se non viene respinta la verità secondo cui la giuridicità senza umanità è inconcepibile. Il secondo capitolo del libro è chiaro in proposito, già dal suo titolo: *I diritti dell'uomo: per un'approssimazione al concetto di umanità*. Espressioni dell'umanità sono inseparabilmente l'individuo, la persona umana e l'essere l'umano. Donde la pertinenza, per una retta dottrina dei diritti umani, di un discorso antropologico-filosofico che ha il pregio di presentarli quali «bisogni di umanizzazione che fanno appello alla solidarietà degli altri (individui ed istituzioni/associazioni) per il loro riconoscimento e la loro implementazione» (p. 38). Solo tale discorso apre ad una buona comprensione sia della natura (si pensi ai diritti naturali), sia dell'uomo, ambedue da non trascurare un solo istante se si vuole parlare dei diritti umani.

La natura va capita come participio futuro, insiste l'autore. Solo così «ci insegna cioè, con la discrezione tipica dell'etimologia (essa infatti non s'impone, ma chiede solo di essere ascoltata), che nell'essenza stessa dell'essere umano s'iscrive un dinamismo verso un fine, una teleologia [...]. Per questo la dottrina dei diritti umani in qualche modo ci impone un ripensamento di un diritto di

natura o per natura, e quindi in ultima analisi un ripensamento senza pregiudizi circa ciò che di buono va salvato e ciò che di insulso o semplicemente di ingenuo va abbandonato dalla tradizione del diritto naturale; ed esige con forza una risemantizzazione della natura umana, perché è caratteristico di tale dottrina coniugare la dimensione storica, contingente, persino positiva, del fenomeno giuridico come manifestazione di umanità, con la dimensione trascendente dell'umano stesso, al di là delle sue contingenti concrezioni politiche e culturali» (pp. 42-43).

Indissociabile dal termine uomo è quel termine natura, perché insieme traducono l'umanità (concetto preferito a quelli di personalità, naturalità e dignità). Richiamando a superare «lo schema moderno del dualismo antropologico» (essenzialismo ed esistenzialismo), Sarthe ritiene che si tratta di «una contrapposizione che, a ben vedere, si rivela fittizia o almeno inadeguata, se comprendiamo a fondo che la natura umana, in quanto *essenzialmente* personale, è *esistenziale*» (p. 43). La natura umana è inseparatamente essenziale ed esistenziale. Tutto questo dettato dalla *costitutiva autotrascendenza* dell'uomo, e cioè «quella peculiare caratteristica degli esseri umani per cui essi non si concentrano ed esauriscono in se stessi ma sono strutturalmente aperti al mondo circostante, e costantemente spinti a superarsi, ad autotrascendersi appunto» (p. 44).

Da questa autotrascendenza scaturiscono la relazionalità-pluralità dell'uomo, segnata dalla sua corporeità, la tendenzialità o desiderabilità, la cultura (diritti culturali), la storicità o temporalità, la vulnerabilità (si pensi, tra l'altro, ai diritti delle persone con disabilità), tutte connaturali dell'essere umano e che,

come si vede, non lasciano nessuno spazio a qualunque visione individualistica dell'uomo, giacché presuppongono l'esistenza degli altri esseri umani e quindi la socialità umana. E, perché il diritto è sociale, o il diritto esiste perché esiste un essere ontologicamente sociale e capace di *rapporti intersoggettivi coscienziali*, solo tenendo conto di questa alterità umana si rende possibile la fioritura umana, la pienezza dell'uomo.

La fioritura umana, incomprensibile senza i suoi presupposti ontofenomenologici, e quindi anche antropologico-filosofici, abbisogna di una certa positivizzazione dei diritti umani, della loro formalizzazione nella storia (l'uomo è un essere segnatamente storico), oggetto dell'ultimo capitolo. Come atterraggio di questa sua introduzione critica, l'autore sottolinea che la Dichiarazione ONU del 1948, di cui si celebra il settantesimo anniversario questo anno, è stato «uno degli avvenimenti forse più rilevanti e positivi dell'intero secolo ventesimo» (p. 87). Un avvenimento universale che, storicamente, è stato preceduto da alcuni documenti, in particolare dalla Dichiarazione francese del 1789, ed è seguito da molti altri, nazionali e regionali, che evidenziano un *riscatto morale* impostosi dall'Occidente, dopo le guerre mondiali (pp. 115 e 120).

Tutto sommato, i diritti umani, tenuto conto dei loro profili giusfilosofici, sono essenzialmente diritti degli altri (più che «i miei diritti»), comprensibili solo in contesto coesistenziale, benché l'individuo sia preesistente alla società che non lo assorbe, né lo cancella, ma rimane l'ambiente della sua fioritura; difendono i vulnerabili; sono inseparabilmente diritti morali e diritti legali in quanto hanno una dimensione pubblica e impongono alle strutture istitu-

zionali di attivarsi ed impegnarsi ben al di là dei propri interessi nazionali. Inoltre, i diritti umani sono eversivi. Basti pensare al loro contesto di nascita, sono reazioni alla perversità del potere, perciò appaiono, in epoca contemporanea, come rivendicazioni, nel senso di «istanza critica sia dell'autoritarismo implicito in ogni forma di positivismo giuridico (persino di quello, solo apparentemente puro ed innocente, del normativismo kelsiano), sia dell'impersonalità del potere imposto dalla burocrazia» (pp. 120-121).

Ragione per cui anche la contrapposizione tra positivismo e naturalismo nella dottrina dei diritti di cui si parla, «occorre riconoscerlo una volta per tutte», afferma Sarthea, «non si è mai posta in maniera nitida, giacché abitualmente anche i positivisti più convinti hanno presentato le proprie tesi in realtà mitigando i dogmi positivisti per venire incontro alla realtà del diritto ed all'esperienza della sua pratica sociale [...]» (p. 118). Ciò si verifica per quanto riguarda una delle caratteristiche dei diritti umani che è la loro applicabilità diretta negli ordinamenti domestici, una volta assimilati all'interno delle istanze giurisdizionali nazionali. Pertanto, la trasversalità universalistica di questi diritti, dovuta all'umanità condivisa da tutti gli esseri umani, non esclude le diversità culturali, dato che ogni cultura non è altro che una legittima manifestazione dell'umanità, una sua emanazione ed espressione (p. 126).

Un pregio di questo libro è l'affermazione costante della centralità dell'essere umano. Perciò conoscere l'uomo quale essere coesistenziale è il presupposto ovvio del discorso sui diritti umani, perché questi «costituiscono il più vigoroso richiamo attuale alla priorità della

persona e delle sue spettanze rispetto a qualunque altra esigenza, foss'anche collettiva» (p. 121) e, di conseguenza, essi sono «il colpo più duro» ricevuto da Michiavelli e Hobbes con le loro idee del potere (p. 122). In quest'ottica va capita l'insistenza di Sarthea sulla necessità di «un'antropologia filosofica che possa supportare il problema di giustificazione e fondazione dei diritti umani», per ricavarne i «caratteri [...] più rilevanti per il mondo giuridico tra quelli costitutivi dell'essere umano» e, pertanto, «aiutare il discorso sui diritti umani a sfuggire all'abbraccio letale dell'ovvietà e dell'infondatezza» (pp. 56-57).

In altre parole, il contributo di Claudio Sarthea sta nell'insistere sulla necessità di una visione ontofenomenologica del diritto per concludere all'esistenza, alla giustificazione e alla verità dei diritti umani. Secondo questa visione, il discorso sul diritto non sarebbe possibile senza tener conto dell'alterità umana, quale caratteristica essenziale dell'uomo che esiste con (e quindi anche da e per) gli altri uomini. In questo senso, i diritti umani sono quelle spettanze essenziali dell'essere umano considerato non come un essere isolato, bensì un essere ontologicamente relazionale, fatto per vivere con gli altri esseri umani, anch'essi titolari di quelle medesime spettanze. Perciò la giuridicità di tali spettanze essenziali ha il suo fondamento nella relazionalità caratteristica dell'uomo.

Un altro pregio si trova in tanti spunti di riflessione che aprono ed incoraggiano orizzonti interessanti di ricerca di cui ha ancora bisogno la dottrina dei diritti dell'uomo. Si pensi ai temi quali il carattere eversivo dei diritti umani, la dialettica natura – cultura, giusnaturalismo – giuspositivismo, i rapporti uomo – diritto, corporeità – giuridicità, diritti

umani – diritti fondamentali, etc. Un libro interessante che vale la pena leggere per goderlo.

AUGUSTIN SHAKO YODI
shakoyodi@gmail.com

PEDRO-JUAN VILADRICH, *Il consenso matrimoniale*, Roma, ESC, 2019, pp. 494.

IL prof. Viladrich, facendo tesoro dell'esperienza maturata lungo il corso di diversi anni di docenza, di studio, di ricerca e di avvocatura, presenta una nuova edizione italiana del suo fortunato volume *Il consenso matrimoniale*, apparso per la prima volta nel 2001. È bene specificare fin da subito che non si tratta né di una mera ristampa di quel già significativo tomo, né di una sua riedizione nel senso comunemente inteso, in quanto l'Autore adesso presenta un lavoro che, se nella seconda parte riprende, corregge ed amplia quanto già esposto nel 2001, nella prima si aggiunge una larga premessa sull'amore coniugale, quale base previa e discorso propedeutico alla successiva trattazione sulle cause canoniche di nullità del consenso.

Difatti, sulla scorta anche del magistero pontificio in materia, non ultima la recente esortazione apostolica *Amoris laetitia* di Papa Francesco, a Viladrich è parso alquanto significativo ed importante anteporre alla disquisizione sul "negativo" del consenso matrimoniale (ovvero sui *capita nullitatis*) – che costituisce la seconda parte dello studio, quella sostanzialmente già pubblicata in passato – una analisi in "positivo" dell'amore coniugale, qual è da principio, secondo la volontà creatrice di Dio. Di qui l'invito accorato rivolto dall'Autore ai lettori di vincere la pigrizia: difatti, se è immaginabile vi possa essere la tentazio-

ne di concentrarsi sulle pagine in cui, in modo magistrale, Viladrich scandaglia i vari vizi che possono rendere nullo il consenso, poiché ai fini pratici è ciò che nell'immediato risulta essere il più utile, il Professore chiede di fare uno sforzo e di dedicare seriamente del tempo per considerare con attenzione anche la prima parte, poiché le fattispecie trattate in seguito possono essere rettamente intese ed applicate nella misura in cui vengano inquadrare e recepite entro un corretto quadro ermeneutico teorico, teologico ed antropologico di riferimento, che viene presentato, per l'appunto, nella sezione introduttiva del volume, consacrata difatti al consenso nella sua essenza positiva, ontologica.

L'impegno profuso dall'Autore nell'indagare scientificamente lungo il corso di questi anni tali aspetti è di speciale importanza perché permette alla scienza giuridico-canonica del matrimonio e della famiglia da una parte di presentarsi ancora come fonte preziosa entro cui presentare e comprendere tali istituti fondamentali, e dall'altra di dare una lettura della crisi attuale, proponendo la visione antropologica cristiana quale via per vincere e superare tale situazione problematica. Viene giustamente evidenziato dal prof. Franceschi nella prefazione che, in tal modo, l'Autore «riesce ad identificare chiaramente le radici più profonde della crisi che vive il matrimonio nelle nostre culture senza però cadere in lamentele o pessimismi su come stiano male le cose, ma facendo delle proposte convincenti e audaci su come riaprire un vero dialogo tra il sistema matrimoniale canonico – o, meglio, come piace a lui affermare, tra l'espressione canonica del matrimonio – e la cultura dei nostri giorni» (p. 18).

Possiamo, certamente, fare tesoro delle conclusioni a cui giunge Viladrich

riguardo all'attuale panorama critico, senz'altro connesso a due fenomeni storici che egli individua nello snaturamento sofferto dal matrimonio durante il processo di istituzionalizzazione dalla crisi della riforma protestante sino ai nostri giorni e dalla cd. privatizzazione del matrimonio, frutto delle correnti di pensiero favorevoli all'amore "libero" e alla liberalizzazione sessuale, presentatisi specialmente nei secc. XIX e XX, ma tuttora – direi – ben vive, se non addirittura ulteriormente degenerate.

Spiegare ciò che è il matrimonio (e la famiglia), mostrandone il significato e la portata, in ordine alla persona e alle sue varie dimensioni, è – secondo il luminoso pensiero di Viladrich – non solamente la base necessaria per intendere e rettamente trattare ciò che il matrimonio non è (ovvero i motivi per cui esso è nullo), ma è anzitutto la missione della Chiesa, anche e soprattutto nell'odierno contesto, la quale è chiamata ad essere sempre ed ancora garante e maestra di verità e della verità sull'uomo e sull'amore coniugale.

Questa, dunque, è la specificità del presente imponente e prezioso rinnovato studio del prof. Viladrich, che – come detto – si articola in due parti. Dopo la Presentazione a firma del prof. Hector Franceschi (pp. 17-21), la prima sezione del volume – *L'unione d'amore coniugale* (pp. 25-98) – si apre chiedendosi che cosa si intenda col termine "matrimonio", per poi analizzare i modelli antropologici sottostanti alle varie visioni connesse alle diverse concezioni, mostrando i limiti di un fondamento basato unicamente sull'utilità e sull'efficacia sociali (riduzione funzionalistica degli istituti del matrimonio e della famiglia) e, così, proponendo in positivo lo specifico proprio dell'espressione canonica del matrimonio, che si innesta nella natura e che

si traduce, poi, sacramentalmente e giuridicamente.

La seconda parte, come accennato, riprende lo studio già pubblicato dall'Autore nel 2001: *Il consenso matrimoniale. Tecniche di qualificazione e di esegesi delle cause canoniche di nullità (cann. 1095-1107 CIC)*, introdotta da uno scritto dello stesso Viladrich (pp. 101-105), nel quale egli spiega come «l'istituto della nullità sia una manifestazione essenziale della coerenza di un sistema matrimoniale fondato sui principi del vincolo coniugale reale e del consenso fondazionale come volontà congiunta non meno reale. Prendendo spunto dall'impegno della Chiesa rispetto alla verità integra del matrimonio e ad una sua giusta espressione giuridica, che è il suo primo e fondamentale supporto, si giustifica allora la responsabilità "canonistica" sulla validità del matrimonio e, in un secondo momento, questa sua responsabilità storica» (p. 103), per cui, secondo il Professore, la canonistica deve trasferire alla cultura giuridica universale e al diritto matrimoniale e della famiglia i contenuti più recenti dei contributi magisteriali sulla tematica matrimoniale e familiare, quale responsabilità integrante del compito della canonistica nei confronti del mondo giuridico; ed è proprio ciò che Viladrich stesso ha fatto nel suo trattato offerto in questo volume come prima parte, ma anche nell'interpretare, nel corso della seconda sezione del tomo, la normativa vigente inerente i difetti del consenso matrimoniale.

Nel cap. I, allora, si studia la capacità alla donazione e all'accettazione coniugale nonché il suo difetto (can. 1095, pp. 107-215); seguendo l'ordine del Codice, nel cap. II si guarda al processo di scelta coniugale, ai suoi difetti e vizi (cann. 1096-1100, pp. 217-299); nel III, alla falsificazione del segno nuziale, ovvero alla

simulazione (can. 1101, pp. 301-397); nel IV alla incondizionalità del dono, dell'accettazione coniugale e la sua volontaria sospensione (can. 1102, pp. 399-435); nel V, poi, si studia il dono e l'accettazione coniugale senza la dovuta libertà (can. 1103, pp. 437-469); infine, nel VI, il segno nuziale quale manifestazione del consenso interno (cann. 1104-1107, pp. 471-492).

Queste pagine sono così preziose non solamente per il loro contenuto, frutto certamente di una ricerca scientifica approfondita, arricchita dalla significativa esperienza dell'Autore, fornendo in tal maniera altresì un contributo notevole alla dottrina e validissimi spunti per il canonista e l'operatore del tribunale, ma pure perché sono espressione esemplare del compito del giurista di indagare e di impegnarsi nel rendere il prezioso servizio di annunciare la bellezza e l'attualità della verità e del vangelo del matrimonio e della famiglia nell'odierno panorama.

Per questi motivi allora concludiamo formulando sincero e convinto l'auspicio che tale opera possa conoscere quanti più attenti lettori possibili che, vinta la tentazione di quella pigrizia di cui si è poc'anzi accennato riprendendo l'ammonimento dell'Autore stesso, possano anch'essi adoperarsi con convinzione a proseguire sulla via, certamente faticosa ma appassionante, di essere nel mondo contemporaneo annunciatori del matrimonio e della famiglia, dell'amore coniugale com'è "da principio", offrendo così la propria opera in favore del superamento di quella crisi in cui ci si trova.

GIOVANNI PARISE
 parisemarco1980@virgilio.it
 Membro ASCAI e GIDDC

JOHN WITTE JR., *Monogamia e poligamia nella tradizione giuridica occidentale*, Città del Vaticano, Urbaniana University Press, 2017, pp. 632.

L'OPERA costituisce l'edizione italiana, curata dal prof. Andrea Pin dell'Università di Padova, della monografia intitolata "The Western Case for Monogamy Over Polygamy", pubblicata nel 2015 dalla Casa editrice Cambridge University Press. L'Autore, storico del diritto di fama mondiale e Direttore del Centro di studi su *Law and Religion* presso la Emory University di Atlanta, ha sempre dedicato nella sua produzione scientifica particolare attenzione allo studio in prospettiva storica delle interazioni tra la religione (in particolare il Cristianesimo) e il diritto nel contesto culturale dell'Occidente. Witte si era già soffermato in altre occasioni ad indagare l'ambito del matrimonio e della famiglia, nel quale appare con maggiore chiarezza il profondo intreccio tra la dimensione sacra e la dimensione socio-giuridica che ha trovato nel corso dei secoli differenti modalità di regolamentazione a partire dal comune riferimento al diritto romano prima e al diritto canonico poi. La riflessione dell'Autore nel presente saggio si sofferma su un aspetto specifico del matrimonio – la monogamia e la poligamia – con l'intento di individuare le ragioni che hanno portato da sempre a preferire, nella tradizione giuridica occidentale, il modello matrimoniale monogamico a quello poligamico. L'indagine non ha la mera finalità di una ricostruzione storica fine a se stessa; l'Autore infatti avverte come nel prossimo futuro, nel contesto occidentale caratterizzato dal multiculturalismo come conseguen-

za dei flussi migratori, dal secolarismo e dall'enfasi posta sul diritto all'auto-determinazione, le questioni connesse alla poligamia costituiranno sempre più una sfida per il diritto di famiglia, tenuto anche conto che il dibattito sull'altro aspetto fondamentale del matrimonio, la sua eterosessualità, sembra ormai sostanzialmente conclusosi con il generalizzato riconoscimento giuridico delle unioni omosessuali, equiparate in tutto o in parte al matrimonio. Individuare le ragioni elaborate nel corso del tempo a favore della monogamia costituisce dunque un servizio importante che può aiutare a comprendere l'utilità e la validità di confermare la scelta di tale modello matrimoniale anche al giorno d'oggi.

L'opera si compone di dieci capitoli (più l'introduzione e le riflessioni conclusive), nei quali si analizza con completezza e rigore scientifico come la questione della poligamia sia stata trattata nella Bibbia ebraica e cristiana, nelle fonti ebraiche medievali, negli scritti patristici e della Scolastica, nel diritto greco, romano e germanico, nelle opere teologiche e giuridiche dei protestanti e dei riformatori cattolici, nel pensiero dei filosofi di età illuministica e infine nella tradizione anglo-americana di *common law*. Viene dunque ricostruito attraverso l'analisi di numerose fonti storiche il dibattito teorico e giuridico su poligamia e monogamia, individuando gli argomenti più persuasivi elaborati a favore di quest'ultima, ripresi e approfonditi nei passaggi storici successivi. Vengono inoltre presentati alcuni interessanti casi giurisprudenziali a partire dall'inizio dell'età moderna, in cui tali argomenti hanno trovato applicazione pratica.

L'ampia indagine condotta ha evidenziato come, a differenza di quanto acca-

duto per altre questioni (come ad esempio la condanna dell'omosessualità), le argomentazioni contrarie alla poligamia abbiano avuto un'origine anteriore al Cristianesimo ed esse parzialmente prescindano dalla tradizione cristiana, visto che la Bibbia non contiene esplicite proibizioni della pratica poligamica. Ben prima della Chiesa è stata l'autorità secolare, a partire dagli imperatori romani precristiani, a condannare la poligamia. Dunque, secondo l'Autore, si può considerare il Cristianesimo più il vettore che non il creatore dell'opposizione occidentale al matrimonio poligamico, fondata maggiormente su argomentazioni filosofiche e prudenziali che biblico-teologiche. D'altra parte nel periodo moderno il rifiuto della poligamia si è svincolata dalla tradizione cristiana; infatti alcune delle argomentazioni più serrate contro tale pratica sono state elaborate dai filosofi illuministi e dai giuristi del XVIII-XIX secolo che, prescindendo da ogni riferimento al Cristianesimo, consideravano la poligamia contraria alla ragione e iniqua.

Nelle "Riflessioni conclusive" Witte riassume il lungo itinerario storico percorso e le ragioni elaborate contro il modello matrimoniale poligamico. Esse hanno la loro radice nel diritto naturale e nella considerazione della intrinseca dignità di ogni persona; di fronte a questi valori si riconosce che la poligamia viola sul piano coniugale l'uguaglianza tra l'uomo e la donna e sul piano genitoriale il diritto dei figli ad essere pienamente supportati non solo dalla madre ma anche dal padre. Si aggiunge inoltre che nei contesti poligamici, come dimostrato da numerose ricerche empiriche, si verificano con una frequenza superiore alla media casi di abusi e di disagi ai danni dei soggetti

più vulnerabili. Tali ragioni valgono tutt'oggi e hanno una portata universale, sebbene l'Autore, ponendosi in dialogo con un ipotetico "scettico moderno", riconosca con realismo come esse, in quanto fondate sul diritto naturale, abbiano perso parte del loro valore, dal momento che il concetto stesso di diritto naturale è in sostanza negato perché ridotto ad una costruzione culturale, mentre assurge a valore assoluto l'auto-determinazione che sta gradualmente conducendo a riconoscere come legittime opzioni matrimoniali, tra adulti consenzienti e consapevoli, differenti dal modello tradizionale. Sta di fatto, conclude lo studioso, che in Occidente la popolazione, statistiche alla mano, è per ora in gran parte fa-

vorevole al matrimonio monogamico; dunque appare ancora lontano il giorno in cui la poligamia verrà accettata e regolamentata dallo stato.

Completa il volume una bibliografia molto ampia che si estende per più di trenta pagine, l'indice delle citazioni bibliche e un indice analitico molto dettagliato che comprende i concetti esposti, gli autori e i casi giurisprudenziali citati, utile per orientarsi all'interno di un'opera corposa e densa, caratteristiche che riflettono la complessità ma anche la grande importanza del tema trattato.

FRANCESCO CATOZZELLA
catozzella@pul.it
Docente presso la Pontificia
Università Lateranense

COMPOSTO IN CARATTERE SERRA DANTE DALLA
FABRIZIO SERRA EDITORE, PISA · ROMA.
STAMPATO E RILEGATO NELLA
TIPOGRAFIA DI AGNANO, AGNANO PISANO (PISA).

★

Maggio 2019

(CZ 2 · FG 3)

